Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0111(COD)

6.11.2023

EMENDAMENTI
56 - 326

Progetto di relazione
Pedro Marques
(PE753.695v01-00)

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

Proposta di regolamento
(COM(2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))

Emendamento 56
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il meccanismo di risoluzione unico (SRM) è, insieme al meccanismo di vigilanza unico (SSM) e al sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), ancora non istituito, uno dei pilastri dell'Unione bancaria. Il riesame in corso del quadro dell'Unione per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi è inteso a spianare la strada al tanto atteso completamento dell'Unione bancaria, compresa l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Un primo passo in questa direzione è l'istituzione di una linea di credito dell'UE fornita da un fondo dedicato, gestito dal Comitato di risoluzione unico (SRB), per i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nazionali esauriti o prossimi all'esaurimento. Tale nuovo fondo dovrebbe essere finanziato attraverso il trasferimento progressivo dei contributi delle banche riscossi dagli SGD partecipanti.

Or. en

Emendamento 57
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione bancaria è un pilastro fondamentale dell'Unione economica e monetaria (UEM) e il suo sviluppo è stato essenziale per garantire la stabilità e la

resilienza del settore bancario, anche attraverso il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Purtroppo, l'Unione bancaria non è ancora completa, a causa della lenta adozione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).

Or. pt

Emendamento 58
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. ***Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il***	(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico.

modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico***, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in***.

Or. en

Motivazione

Justification: There is no reason to expand the resolution regime in the way the Commission has proposed. The largely harmonised European deposit guarantee schemes have proven their ability to function, as the payout events from Greensill Bank and the cross-border case of Sberbank have shown. For the majority of institutions, it is already possible to ensure an orderly exit from the market without endangering financial market stability through national insolvency/liquidation proceedings.If, in individual cases, a resolution authority does not make use of its already extensive powers, deficiencies in application in practice do not justify

a change of the existing legal framework. Instead, more attention should be paid to the application of the existing legal framework.

Emendamento 59
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. ***Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano***	(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in.

accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in.

Or. en

Emendamento 60
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano	(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano

compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. ***Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in.*** Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti

compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni.

dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni ***finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in***.

Or. en

Emendamento 61
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia	(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia

discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in.	discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in ***che non siano depositi***.
	Or. en

Emendamento 62
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'attuale revisione legislativa mira a rafforzare le condizioni per una risoluzione ordinata delle banche che offra una maggiore tutela dei depositanti. Sostiene fermamente l'assicurazione dei depositi protetti, migliorando nel contempo lo strumentario di politiche per la risoluzione e consentendo in tal modo alternative più agevoli che forniscono ulteriori garanzie per i depositanti e la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 63
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'attuale revisione legislativa mira a rafforzare le condizioni per una risoluzione ordinata delle banche che offra una maggiore tutela dei depositanti. Sostiene fermamente l'assicurazione dei depositi protetti, rafforzando nel contempo lo strumentario di politiche per la risoluzione e consentendo in tal modo alternative più agevoli che forniscono ulteriori garanzie per i depositanti e la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 64
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare***, se del caso,*** un approccio semplificato.	(4) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e ***dovrebbe poter decidere di*** applicare un approccio semplificato***, previa consultazione della rispettiva autorità nazionale, se del caso, purché l'approccio semplificato non comporti in alcun caso un abbassamento degli standard richiesti***.

Or. en

Emendamento 65
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la	(4) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la

possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.	possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato***, purché esso non comporti in alcun caso un abbassamento degli standard richiesti***.
	Or. en

Emendamento 66
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 consente al Comitato di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, il Comitato stabilisce il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.	(9) Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 consente al Comitato di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte***, come strumento autonomo o in combinazione con altri strumenti, tra cui il bail-in***. Si dovrebbe pertanto specificare ***ulteriormente*** che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso ***di una combinazione di strumenti o*** dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, il Comitato stabilisce ***sempre*** il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano***, tenendo conto della riduzione delle dimensioni e della complessità derivanti dall'attuazione delle opzioni di risanamento nel periodo***

precedente alla risoluzione e dalle azioni di risoluzione.

Or. en

Motivazione

Il principio dell'adeguamento dell'obiettivo MREL alle specificità della strategia di risoluzione scelta deve essere applicato orizzontalmente per tutti gli strumenti e le combinazioni di strumenti.

Emendamento 67
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta ***a*** risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a	(10) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta ***alla fase successiva alla*** risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione***, sebbene l'acquirente potrebbe chiedere che l'operazione sia neutra in termini di capitale***. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È

risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione ***e soggetto a una soglia minima adeguata***.

Or. en

Motivazione

L'adeguamento dell'obiettivo MREL per lo strumento di cessione con l'uscita dal mercato deve essere sufficientemente prudente e solido.

Emendamento 68
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. ***Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite***	(10) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL

superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

Or. en

Emendamento 69
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a	(10) Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a

risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera ***proporzionata alla*** strategia di risoluzione.

risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera ***che sostenga la*** strategia di risoluzione.

Or. en

Emendamento 70
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. ***Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe***	(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività.

considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

Or. en

Emendamento 71
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. ***Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe***	(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e***, facoltativamente,*** l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività.

considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

Or. en

Emendamento 72
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il	(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il

potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.	potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL. ***Tale approccio riduce inoltre la probabilità di azzardo morale, garantendo che le entità non presuppongano preventivamente che i fondi del rispettivo sistema di garanzia dei depositi saranno utilizzati per raggiungere l'obiettivo dell'8 % di passività totali e di fondi propri.***
	Or. en

Emendamento 73
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle	(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e***, facoltativamente,*** l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle

attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non ***dovrebbe*** considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non ***deve*** considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL. ***Tale approccio riduce altresì la probabilità di comportamenti di azzardo morale.***

Or. en

Emendamento 74
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per ***le*** entità soggette a risoluzione ***il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato***, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione	(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in ***o paralleli al bail-in***, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso ***della sola strategia*** di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per ***tali*** entità soggette a risoluzione, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività ***o di qualsiasi altro strumento***. ***Nel***

prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

caso dello strumento di cessione con l'uscita dal mercato, poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

Or. en

Motivazione

Il principio dell'adeguamento dell'obiettivo MREL alle specificità della strategia di risoluzione scelta deve essere applicato orizzontalmente per tutti gli strumenti e le combinazioni di strumenti.

Emendamento 75
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È necessario garantire pari incentivi per la costituzione di importi sufficienti di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] dovrebbe pertanto seguire le stesse regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda	***soppresso***

la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.

[32] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Emendamento 76
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Qualora il Comitato richieda le informazioni necessarie per l'aggiornamento dei piani di risoluzione, la preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità o lo svolgimento di una valutazione, la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero fornire al Comitato tali informazioni se ne dispongono. Se tali informazioni pertinenti non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, è auspicabile che il Comitato e la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti collaborino e si coordinano per reperire le informazioni ritenute necessario dal Comitato. Nel contesto di tale cooperazione, le autorità dovrebbero reperire le necessarie informazioni nel rispetto del principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 77
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***potenzialmente a*** qualsiasi ente o entità***, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora*** gli strumenti previsti dal diritto nazionale non ***siano*** adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***un*** ente o ***a un'***entità in dissesto.	(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***per gestire il dissesto di*** qualsiasi ente o entità ***con una valutazione positiva dell'interesse pubblico, in particolare quando*** gli strumenti previsti dal diritto nazionale non ***sono*** adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***qualsiasi*** ente o entità in dissesto.

Or. en

Emendamento 78
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***potenzialmente a*** qualsiasi ente o entità***, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora*** gli strumenti previsti dal diritto nazionale non ***siano*** adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***un*** ente o ***a un'***entità in dissesto.	(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***per gestire il dissesto di*** qualsiasi ente o entità ***con una valutazione positiva dell'interesse pubblico, in particolare quando*** gli strumenti previsti dal diritto nazionale non ***sono*** adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***qualsiasi*** ente o entità in dissesto.

Or. en

Emendamento 79
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità***, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business***, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto.	(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto.

Or. en

Emendamento 80
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato per gestire il dissesto di qualsiasi ente o entità con una valutazione positiva dell'interesse pubblico, in particolare qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a qualsiasi ente o entità in dissesto.

Or. en

Emendamento 81
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 82
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei	***soppresso***

depositi.

Or. en

Emendamento 83
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente ***e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo***. ***Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.***	(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere***, tra gli altri fattori,*** la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente ***a seguito di una valutazione olistica***.

Or. en

Emendamento 84
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in	(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in

maniera più efficiente ***e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo***. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***l'obiettivo di risoluzione consistente nella*** tutela dei depositanti ***si dovrebbe ritenere*** meglio ***raggiunto*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.	maniera più efficiente. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***è possibile ritenere che la*** tutela dei depositanti ***è*** meglio ***raggiunta*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.

Or. en

Emendamento 85
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente ***e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo***. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti*** si dovrebbe ritenere meglio ***raggiunto*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.	(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere***, tra gli altri fattori,*** la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente ***a seguito di una valutazione olistica***. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico si dovrebbe ritenere ***che la tutela dei depositanti, a seconda dei casi, potrebbe essere*** meglio ***raggiunta*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.

Or. en

Emendamento 86
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per ***il sistema di garanzia dei depositi***.	(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ***("SGD")*** sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti ***protetti*** si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per ***l'SGD***.

Or. en

Motivazione

Non è necessario riconoscere tutti i tipi di depositi nella valutazione dell'interesse pubblico. Ad esempio, le grandi imprese o, in futuro, gli enti pubblici non richiedono alcuna tutela che sarebbe loro garantita con la preferenza generale per i depositanti. Al contrario, il trattamento a livello unico potrebbe comportare un azzardo morale da parte dei depositanti. Per tali motivi, un trattamento speciale di tutti i depositi non è giustificato e dovrebbe pertanto basarsi sui depositi protetti.

Emendamento 87
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei	***soppresso***

depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista degli aiuti di Stato, tutti i sostegni finanziari pubblici straordinari sono aiuti di Stato, indipendentemente dal fatto che provengano o meno dal bilancio di uno Stato membro. Non è necessario distinguere i diversi casi di sostegno finanziario pubblico straordinario.

Emendamento 88
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. ***I***	(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti.

finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato.
Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri. ***Tuttavia, ciò non deve far pensare a una riduzione degli obblighi di ripartizione degli oneri, poiché la ripartizione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori dovrebbe rimanere la fonte primaria di finanziamento.***

Or. en

Emendamento 89
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere***, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi)***, da un lato, e, dall'altro lato,*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i	(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere ***la priorizzazione dell'uso di*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi) ***rispetto ai*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti***, tranne che in circostanze straordinarie di natura sistemica o relative a turbolenze economiche molto ampie***. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i

meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 90
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere***, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi)***, da un lato, e, dall'altro lato,*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere ***la priorizzazione dell'uso di*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi) ***rispetto ai*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti***, tranne che in circostanze straordinarie di natura sistemica o relative a turbolenze economiche molto ampie***. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 91
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. ***I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato.*** Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri. ***Tuttavia, la ripartizione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori deve rimanere la fonte primaria di finanziamento.***

Or. en

Emendamento 92
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione	***soppresso***

dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Emendamento 93
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***avere***	(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe

esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura della risoluzione.

considerare se la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Emendamento 95
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***avere esito negativo solo nei casi in cui*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura della risoluzione.	(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***considerare se*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Emendamento 96
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***avere esito negativo solo nei casi in cui*** la	(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***considerare se*** la liquidazione dell'ente o

liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura della risoluzione.

dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Emendamento 97
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo ***solo*** nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione ***più efficacemente e non soltanto*** nella stessa misura ***della*** risoluzione.	(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura ***in cui lo consentirebbe la*** risoluzione.

Or. en

Emendamento 98
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure	(21) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE ***e fatta salva la questione se una misura preventiva costituisca di per sé un sostegno***

di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

finanziario pubblico straordinario, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere ***preventivo e*** cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che nessuna delle nuove norme sugli aiuti di Stato, in particolare l'articolo 18 bis del progetto dell'SRMR, intende classificare le misure cautelative di per sé come aiuti di Stato. Pertanto, è opportuno chiarire che la questione rimane invariata.

Emendamento 99
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non ***soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi	(21) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non ***è stato dichiarato*** in dissesto o a rischio di dissesto. ***Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo in caso di dissesto o rischio di dissesto.*** Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al

propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***stabilita*** nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***rivista*** nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Or. en

Emendamento 100
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente	(21) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente

beneficiario o l'entità beneficiaria non ***soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***stabilita*** nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.	beneficiario o l'entità beneficiaria non ***è stato dichiarato*** in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere ***rivista*** nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Or. en

Emendamento 101
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le	(22) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le

misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a gravi perturbazioni del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], o delle autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili qualora la verifica possa essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, la BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a gravi perturbazioni del mercato o per preservare la stabilità finanziaria ***e dovrebbero essere utilizzati solo i fondi disponibili nelle reti di sicurezza finanziate dal settore***. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, o delle autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili qualora la verifica possa essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, la BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Or. en

Emendamento 102
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). ***Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.***	(23) La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita).

Or. en

Emendamento 103
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La ricapitalizzazione precauzionale	(23) La ricapitalizzazione precauzionale

mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano ***concesse sovvenzioni pubbliche*** a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano ***concessi i fondi disponibili nelle reti di sicurezza finanziate dal settore*** a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

Or. en

Emendamento 104
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato	(24) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato

nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi[35] e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"[36]. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero inoltre essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. ***Al fine di garantire l'uscita dal mercato degli enti e delle entità che, nonostante il sostegno ricevuto, risultano non essere economicamente sostenibili, è necessario stabilire che se l'ente interessato o l'entità interessata non rispetta le condizioni per la concessione del sostegno precisate al momento della concessione di tali misure***

nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi[35] e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"[36]. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero inoltre essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico.

tale ente o entità è da considerarsi in dissesto o a rischio di dissesto.

[35] COM(2018) 133 final.	[35] COM(2018) 133 final.
[36] COM(2020) 822 final.	[36] COM(2020) 822 final.

Or. en

Emendamento 105
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In talune circostanze una volta che il Fondo di risoluzione unico abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, il Comitato potrebbe utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il Fondo di risoluzione unico può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un livello di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è necessario rivedere il quadro attuale su questo punto.

Emendamento 106
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In talune circostanze una volta che il Fondo di risoluzione unico abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, il Comitato potrebbe utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. ***Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il Fondo di risoluzione unico può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un livello di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.***	(31) In talune circostanze una volta che il Fondo di risoluzione unico abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, il Comitato potrebbe utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione.

Or. en

Emendamento 107
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di garantire la continuità istituzionale e la creazione di competenze istituzionali è opportuno provvedere a che il presidente, il vicepresidente e gli altri membri a tempo pieno del Comitato possano svolgere i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi. Pertanto dovrebbe essere possibile rinnovare il loro mandato per un periodo di cinque anni, sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, dell'assolvimento delle loro funzioni nel corso del primo mandato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 108
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di garantire la continuità istituzionale e la creazione di competenze istituzionali è opportuno provvedere a che il presidente, il vicepresidente e gli altri membri a tempo pieno del Comitato possano svolgere i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi. Pertanto dovrebbe essere possibile rinnovare il loro mandato per un periodo di cinque anni, sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, dell'assolvimento delle loro funzioni nel corso del primo mandato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, ***i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del suo livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo*** dei contributi ex ante ***che potrebbero essere richiesti in tali***	(37) Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, ***la raccolta*** dei contributi ex ante ***termina una volta raggiunto il livello-obiettivo dell'1 % dei depositi protetti***.

circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per uno o più anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di utilizzare il Fondo di risoluzione unico.

Or. en

Emendamento 110
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, ***i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del suo*** livello-obiettivo***, in particolare a seguito di un aumento*** dei depositi protetti. ***Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per uno o più anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del***	(37) Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, ***la raccolta regolare dei contributi termina una volta raggiunto per la prima volta il*** livello-obiettivo ***dell'1 % dell'importo*** dei depositi protetti ***di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri***.

Comitato di utilizzare il Fondo di risoluzione unico.

Or. en

Motivazione

The purpose of this amendment is to clarify that the regular collection of contributions ends when the financial means of the Single Resolution Fund reaches the target level (1 % of the amount of covered deposits of all credit institutions authorised in all of the participating Member States) for the first time at the end of the initial build-up period. The target level is not "dynamic".With regard to the Single Resolution Fund in particular, it should be noted: The level to be achieved by the end of 2023, around 78 billion euros, is already around 40% higher than the originally envisaged target level, which was previously considered sufficient. This increase has on no account been the result of an increase in the willingness of banks to take more risks – as noted by, among others, the SRB. It is solely due to an increase in covered deposits. By keeping this mandatory contribution in place, the fund would be considerably more overcapitalised than it already is today.

Emendamento 111
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi al Fondo di risoluzione unico. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, il Comitato dovrebbe ***determinare*** tale quota ***una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili***.	(38) Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi al Fondo di risoluzione unico. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, il Comitato dovrebbe ***concedere l'intero importo di*** tale quota***, come disposto dall'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014***.

Motivazione

La proposta della Commissione europea di aumentare la quota di impegni di pagamento irrevocabili (articolo 70, paragrafo 3) è, in linea di principio, una buona idea, ma la decisione di concederla e l'importo della quota di impegni di pagamento irrevocabili rimangono a discrezione del Comitato. Al fine di migliorare le capacità di pianificazione, gli enti dovrebbero sempre godere della possibilità di utilizzare un importo degli impegni di pagamento irrevocabili pari al 50 %.

Emendamento 112
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il Fondo di risoluzione unico può essere utilizzato per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il Comitato può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il Fondo di risoluzione unico è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso del Comitato in caso di insolvenza, i crediti che il Comitato vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i	***soppresso***

crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dal Comitato dovrebbero avere, in caso di insolvenza, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione in ciascuno Stato membro partecipante, che dovrebbe essere più elevato rispetto al livello di priorità dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori a titolo del Fondo di risoluzione unico a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte del Comitato.

Or. en

Motivazione

È necessario respingere l'estensione proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi, la quale è affrontata con un rinvio al progetto della direttiva BRR. In particolare, insieme alla proposta di estensione della tutela dei depositanti ai depositi non protetti - che è contraria al mandato - ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi. È pertanto necessario sopprimere tutte le norme che portano all'esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 113
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Visto il riesame della gerarchia dei creditori, le condizioni di mercato potrebbero non essere altrettanto favorevoli per i sistemi di garanzia dei depositi che puntano su tali meccanismi di finanziamento alternativi. Pertanto, onde evitare finanziamenti temporanei da parte degli Stati membri e garantire che

resti una misura di ultima istanza, il Comitato dovrebbe essere in grado di fornire una linea di credito o una garanzia basata sul Fondo di risoluzione unico a un sistema di garanzia dei depositi al fine di facilitarne l'accesso ai mercati a condizioni di finanziamento favorevoli. Il sostegno del Fondo di risoluzione unico dovrebbe essere fornito allorché il sistema di garanzia dei depositi è tenuto a intervenire in una risoluzione ma le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti a soddisfare le esigenze di tale intervento.

Or. en

Emendamento 114
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Visto il riesame della gerarchia dei creditori, le condizioni di mercato potrebbero non essere altrettanto favorevoli per i sistemi di garanzia dei depositi che puntano su tali meccanismi di finanziamento alternativi. Pertanto, onde evitare finanziamenti temporanei da parte degli Stati membri e garantire che resti una misura di ultima istanza, il Comitato dovrebbe essere in grado di fornire una linea di credito o una garanzia basata sul Fondo di risoluzione unico a un sistema di garanzia dei depositi al fine di facilitarne l'accesso ai mercati a condizioni di finanziamento favorevoli. Il sostegno del Fondo di risoluzione unico dovrebbe essere fornito allorché il sistema di garanzia dei depositi è tenuto a intervenire in una risoluzione ma le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti a soddisfare le esigenze di

tale intervento.

Or. en

Emendamento 115
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Sebbene sia stato trovato un accordo sull'introduzione da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) di un sostegno al Fondo di risoluzione unico, la sua attuazione non è ancora stata realizzata. La funzione aggiuntiva del Fondo di risoluzione unico di fornire garanzie ai sistemi di garanzia dei depositi giustifica pertanto ulteriori garanzie per i primi, come la ratifica del sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico.

Or. en

Emendamento 116
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Poiché alcune delle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 concernenti il ruolo che i sistemi di garanzia dei depositi possono svolgere nel quadro della risoluzione sono simili a quelle contenute nella direttiva 2014/59/UE, le modifiche apportate a tali disposizioni della direttiva 2014/59/UE dalla [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero essere	***soppresso***

rispecchiate nel regolamento (UE) n. 806/2014.

Or. en

Motivazione

È necessario respingere l'estensione proposta del cofinanziamento attraverso i fondi di garanzia dei depositi, la quale è affrontata con un rinvio al progetto della direttiva BRR. In particolare, insieme alla proposta di estensione della tutela dei depositanti ai depositi non protetti - che è contraria al mandato - ciò può avere gravi effetti sui requisiti di finanziamento e portare a un esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi. È pertanto necessario sopprimere tutte le norme che portano all'esaurimento finanziario dei sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 117
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) Poiché i sistemi di garanzia dei depositi sono investiti di ulteriori compiti e responsabilità e considerando che una delle implicazioni dirette della presente revisione del quadro dell'UE per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi è quella di rendere i fondi dei sistemi di garanzia dei depositi maggiormente disponibili per la risoluzione, aumenta il rischio che essi vengano totalmente o parzialmente esauriti. È pertanto giunto il momento di attuare un modello più europeo, che preveda l'istituzione di un Fondo di assicurazione dei depositi, finanziato con trasferimenti dai sistemi di garanzia dei depositi nazionali e gestito dal Comitato per fornire prestiti ai sistemi di garanzia dei depositi nazionali esauriti o quasi esauriti. I contributi al suddetto Fondo dovrebbero essere calcolati secondo una metodologia basata sul rischio. I sistemi di garanzia dei depositi nazionali

dovrebbero informare tempestivamente il Comitato qualora prevedano di dover ricorrere alla linea di credito dell'UE offerta dal DIF.

Or. en

Emendamento 118
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 ter) A due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare se e secondo quali modalità il Fondo di assicurazione dei depositi debba coprire anche le perdite subite dai sistemi di garanzia dei depositi nazionali.

Or. en

Emendamento 119
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Il Fondo dovrebbe garantire elevati livelli di trasparenza per salvaguardare debitamente l'interesse pubblico, in particolare nei casi in cui, per l'applicazione degli strumenti di risoluzione, sono impiegate risorse pubbliche, e dovrebbe pertanto adoperarsi per pubblicare relazioni periodiche sulle procedure di risoluzione per le quali sono

	state impiegate tali risorse, indicando l'importo totale, gli importi ripagati e le tempistiche dei rimborsi futuri.

Or. pt

Emendamento 120
Pedro Marques, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 24

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) il punto 24) è sostituito dal seguente:
24) "gruppo transfrontaliero": gruppo ***cui fanno capo*** entità di cui all'articolo 2, stabilito in più di uno Stato membro partecipante;	***"***24) "gruppo transfrontaliero": gruppo ***la cui impresa madre e almeno una delle sue filiazioni sono*** entità di cui all'articolo 2, stabilito in più di uno Stato membro partecipante; ***";***

Or. en

(Regolamento (UE) n. 806/2014)

Emendamento 121
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – punti da 55 bis a 55 quater (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) sono inseriti i punti seguenti:
	"55 bis) "istituto di credito agevolato": l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale, regionale o locale che concede prestiti agevolati su base non

concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita, ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale, regionale o locale dello Stato membro;

55 ter) "prestito agevolato": il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro;

55 quater) "ente intermediario": l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale.";

Or. en

(Cfr. la formulazione del regolamento delegato (UE) 2015/63, articolo 3, punti da 27) a 29). Alternativamente alla definizione di cui all'articolo 3, punto 27), del regolamento delegato, è utilizzata la definizione di "soggetto di promozione" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19), CRR (regolamento (UE) n. 575/2013)).

Emendamento 122
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito il punto seguente:
	"55 bis) "funzioni essenziali": attività,

servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale in misura significativa a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;";

Or. en

Emendamento 123
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito il punto seguente:
	"55 bis) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale in misura significativa a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;";

Or. en

Emendamento 124
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29 del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 125
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se ***opportuno e conforme al principio di proporzionalità***, delinea le modalità d'intervento atte ad affrontarli, ai sensi dell'articolo 10.	***"***Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se ***del caso***, delinea le modalità d'intervento atte ad affrontarli, ai sensi dell'articolo 10.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 126
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 6, quinto comma, è inserita la lettera seguente:
	"c bis) qualsiasi ricorso a sistemi di garanzia dei depositi.";

Or. en

Motivazione

Le risorse interne dovrebbero rimanere la prima linea di difesa. Di conseguenza, qualsiasi finanziamento esterno, compreso il ricorso all'SGD nel quadro della risoluzione, dovrebbe avvenire solo in caso di carenze di risorse non pianificate, nel rispetto delle condizioni applicabili. Pertanto, la pianificazione della risoluzione e la calibrazione del MREL non dovrebbero presupporre alcun utilizzo dei fondi dell'SGD nel quadro della risoluzione.

Emendamento 127
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a ter) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.	***"***7. Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie ***fornendo al contempo una stima prudente***

	del suo valore medio annuo in forma aggregata ai fini della liquidità di una banca centrale tenendo conto dei coefficienti di scarto pertinenti.";

Or. en

Emendamento 128
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a quater) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:	***"***9. Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;	a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano***;***
	a bis) ove del caso, una descrizione particolareggiata dei motivi per i quali è stato determinato che un ente deve essere classificato come entità soggetta a liquidazione;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall'ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;	b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall'ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;	c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale	d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale

del piano;	del piano;
e) una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 10;	e) una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 10;
f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 10;	f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 10;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;	g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;
h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/2014 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;	h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/2014 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;
i) una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno dei seguenti interventi:	i) una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego ***del Fondo istituito*** ai sensi dell'articolo 67;	i) sostegno finanziario pubblico straordinario ***all'entità soggetta a risoluzione o alle entità che acquisiscono rami della sua attività*** oltre all'impiego ***dei meccanismi di finanziamento istituiti*** ai sensi dell'articolo 67;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o	ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;	iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;
j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;	j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
k) la descrizione delle interdipendenze critiche;	k) la descrizione delle interdipendenze critiche;
l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai	l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai

servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n) un piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

o) ***il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 12*** e una scadenza per il raggiungimento di tale livello***, ove d'applicazione***;

p) ***ove d'applicazione, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale*** ai sensi ***dell'***articolo ***12, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello***;

q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;

r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.

servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n) un piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

o) ***i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies*** e una scadenza per il raggiungimento di tale livello ***conformemente all'articolo 12 duodecies***;

p) ***laddove il Comitato applichi l'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la tempistica per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 12 duodecies;***

p bis) un elenco particolareggiato ed esaustivo degli strumenti ammissibili al MREL, che indica se i loro titolari si qualificano come investitori al dettaglio o professionali ai sensi ***della direttiva 2014/65/UE;***

p ter) un elenco particolareggiato e quantificato dei depositi protetti, dei depositi al dettaglio, dei depositi di imprese a fini di pagamento e regolamento e degli altri depositi di imprese come definiti rispettivamente all'articolo ***2, paragrafo 1, punti 95), 97), 98) e 98 bis), della direttiva 2014/59/UE***;

q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;

r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 129
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 9, è inserita la lettera seguente:
	"f bis) una descrizione particolareggiata dei motivi per i quali è stato determinato che un ente deve essere classificato come entità soggetta a liquidazione, fornendo anche la spiegazione del modo in cui l'autorità di risoluzione sia giunta alla conclusione che l'ente sia privo di funzioni essenziali;";

Or. en

Emendamento 130
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***al*** paragrafo 10***,*** è ***aggiunto il comma*** seguente:	(b) ***il*** paragrafo 10 è ***sostituito dal*** seguente:
"***Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della***	"***10. I piani di risoluzione comprendono un piano di risoluzione dell'intero gruppo facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, attraverso la risoluzione a livello dell'impresa madre nell'Unione ovvero lo scorporo e la risoluzione delle***

filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.";	***filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo individua misure per la risoluzione:***
	a) dell'impresa madre nell'Unione;
	b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
	c) delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e
	d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.
	Il piano di risoluzione di gruppo determina inoltre se le entità di un gruppo soggetto a risoluzione, diverse dall'entità soggetta a risoluzione, si qualifichino come entità soggette a liquidazione. Fatti salvi altri fattori che possono essere ritenuti rilevanti dal Comitato, le entità che forniscono funzioni o servizi essenziali o sono filiazioni significative ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 135), del regolamento (UE) n. 575/2013 non si qualificano come entità soggette a liquidazione.";

Or. en

Emendamento 131
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo,	Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato, ***previa consultazione della pertinente autorità nazionale di risoluzione e*** purché

tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.	esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.

Or. en

Emendamento 132
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 11 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 11, è inserita la lettera seguente:
	"-a bis) include una descrizione particolareggiata dei motivi per i quali è stato determinato che un'entità di un gruppo deve essere classificata come entità soggetta a liquidazione, fornendo anche la spiegazione del modo in cui l'autorità di risoluzione sia giunta alla conclusione che l'ente sia privo di funzioni essenziali e del modo in cui si sia tenuto conto del rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e il reddito operativo dell'ente e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e il reddito operativo del gruppo, nonché del coefficiente di leva finanziaria dell'entità del gruppo nel contesto del gruppo;";

Or. en

Emendamento 133
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 11

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
11. Il piano di risoluzione di gruppo:	***"***11. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all'articolo 2, lettera b), e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui al paragrafo 6;	a) espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all'articolo 2, lettera b), e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui al paragrafo 6;
	a bis) se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, espone le azioni di risoluzione da adottare in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:
	i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
	ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;
	a ter) include una descrizione particolareggiata dei motivi per i quali è stato determinato che un'entità di un gruppo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve essere classificata come entità soggetta a liquidazione;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possano essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da singole entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una	b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possano essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da singole entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una

risoluzione coordinata;

c) include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'articolo 10;

d) nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;

e) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo qualora ne siano soddisfatte le condizioni;

f) identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, ove il ricorso al Fondo e ai meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE sia richiesto, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità di tale finanziamento tra le fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità dell'articolo 67 del presente regolamento, e dei meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE;

ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie, durata e tasso di interesse non standard. Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri

risoluzione coordinata;

c) include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'articolo 10;

d) nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;

e) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo qualora ne siano soddisfatte le condizioni;

f) identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, ove il ricorso al Fondo e ai meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE sia richiesto, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità di tale finanziamento tra le fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità dell'articolo 67 del presente regolamento, e dei meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE;

ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie, durata e tasso di interesse non standard. Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri

interessati. Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.	interessati. Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 134
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Il Comitato ***non adotta*** piani di risoluzione ***per le entità e i gruppi di cui al paragrafo 1 qualora si applichi l'articolo 22, paragrafo 5, o qualora l'entità o il gruppo sia liquidato conformemente al diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE***.	14. Il Comitato ***pubblica annualmente sul proprio sito web i*** piani di risoluzione ***degli enti di sua competenza. Le informazioni sensibili dal punto di vista commerciale o protette da disposizioni di legge in materia di riservatezza sono eliminate da tali pubblicazioni***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 135
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a bis) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
La risoluzione di un gruppo s'intende	***"***La risoluzione di un gruppo s'intende

possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.	possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. ***Al fine di condurre la valutazione di cui al presente comma, il Comitato rivolge i requisiti a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati in modo permanente a tale organismo.*** ***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0806-20220812)

Emendamento 136
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il paragrafo 10 è ***così modificato***:	(c) il paragrafo 10 è ***sostituito dal seguente***:
i) al secondo comma, il termine "ente" è sostituito dai termini "entità interessata";	***"10. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, valuta se le misure di cui al paragrafo 9 sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere***

	i rilevanti impedimenti in questione. Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione delle autorità competenti e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata, nella quale indica che le misure proposte non riducono efficacemente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 11.
ii) al terzo comma, il termine "ente" è sostituito dal termine "entità";	***Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure sulle attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'Unione nel suo complesso.***
iii) è aggiunto il comma seguente: ***"Se le misure proposte dall'***entità interessata ***riducono effettivamente o rimuovono*** gli impedimenti alla possibilità di risoluzione***, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata. Tale decisione indica che le misure proposte riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di attuare*** le misure proposte.";	***L'***entità interessata ***ha il diritto di rendere conto dei motivi per cui le misure proposte dalla stessa sarebbero idonee a rimuovere*** gli impedimenti alla possibilità di risoluzione ***e di dimostrare il motivo per cui*** le misure ***alternative*** proposte ***dal Comitato sono inutilmente onerose***. "; Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0806-20220812)

Emendamento 137
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, il Comitato ***ha il potere***, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ***di dare istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare*** a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —"M-MDA"), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:	1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento ***o se un'entità si trova in una situazione in cui viola i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b)***, il Comitato, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ***vieta*** a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —"M-MDA"), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 138
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 12 è inserito il paragrafo seguente:
	"4 bis. Nel calcolo del requisito minimo di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, nel caso di enti che gestiscono prestiti agevolati, sono escluse le passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario e le passività dell'istituto di credito agevolato d'origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.";

Or. en

(cfr. formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 2015/63)

Emendamento 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) all'articolo 12 bis è aggiunto il seguente paragrafo:
	"1 bis. All'interno di un gruppo soggetto a risoluzione, le filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ma non sono entità soggette a risoluzione, le cui attività totali non superano i 5 miliardi di EUR e che non raggiungono la soglia del 2 % dell'importo complessivo

dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione, o dell'esposizione alla leva finanziaria, non sono soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

Or. en

Motivazione

Nel testo di livello 1 dovrebbe essere introdotta una soglia sostanziale per la considerazione delle decisioni in materia di MREL per le filiazioni all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, che fungerà da soglia minima per la strategia MREL delle autorità di risoluzione. L'attuale soglia per il MREL dovrebbe essere utilizzata per la calibrazione di tale soglia nel testo di livello 1.

Emendamento 140
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 ter

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 ter) l'articolo 12 ter è sostituito dal seguente:
Articolo 12 ter	***"***Articolo 12 ter
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili	Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1. In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta ***dal requisito*** di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli ***istituti di credito ipotecario*** che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi ***se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o attraverso altri tipi di procedure previste per tali istituti attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e b) le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istituti,***	In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta ***dall'obbligo*** di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli ***enti creditizi*** che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi.

compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 1.

";

Or. en

(Regolamento (UE) n. 806/2014)

Motivazione

Article 45a(2) of BRRD currentlyprovides that credit institutions financed by covered bonds which are notallowed to receive deposits under national law are are exempted from MRELproviding that (i) they would be wound up under NIPs or transfer measures incase of failure and (ii) NIP (or equivalent) for these institutions ensure thatresolution objectives are met. In this case, these institutions shall not bepart of the consolidation referred to in Article 45e(1).These provisions should beimproved in order to better take into account that such institutions arestructurally designed to mainly issue covered bonds, and not MREL eligibleliabilities. The specific guarantees of holders of covered bonds ensure theywould not bear losses in NIPs or in resolution (see Directive (EU) 2019/2162).Therefore, credit institutions financed by covered bonds which are not allowedto receive deposits under national law do not need an additionalloss-absorption capacity based on MREL and should be per se exempted of MREL.In addition, the exclusionof the consolidation perimeter has resulted in unforeseen consequences. In somecases, this exclusion leads to an unwarranted increase of the TREA used in thecalculation of group's external MREL (and thus an increase in external MREL). Creditinstitutions financed by covered bonds which are not allowed to receivedeposits under national law are simply pass-through vehicles and theirdeconsolidation should not result in a increase of risks.

Emendamento 141
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***all'***articolo 12 quinquies**,** paragrafo 3, ottavo comma, e paragrafo 6, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini	(10) ***l'***articolo 12 quinquies ***è così modificato:***

"funzioni essenziali";

(a) al paragrafo 3, ***il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:***

"Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a) utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione, compresa la riduzione delle dimensioni e del profilo di rischio del gruppo soggetto a risoluzione derivante dalla risoluzione, in particolare nei casi in cui la strategia di risoluzione prescelta comprende l'uso degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) o c), nonché alle eventuali modifiche derivanti dalle opzioni di risanamento incluse nel piano di risanamento che si prevede saranno attuate al momento della risoluzione o poco dopo; e

b) previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito da applicare all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta, tenendo conto delle modifiche di cui alla lettera a) del presente comma;

c) previa consultazione dell'autorità competente, compresa la BCE, per le entità soggette a risoluzione sottoposte al requisito di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, adegua il requisito combinato di riserva di capitale applicabile al gruppo soggetto a risoluzione, tenendo conto delle modifiche di cui alla lettera a) del presente comma.

Il Comitato ha la facoltà di aumentare il

requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno, fatti salvi i casi in cui la strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato.

Il Comitato comunica all'entità soggetta a risoluzione i motivi alla base degli adeguamenti di cui alle lettere a), b) e c) del quinto comma.";

(b) al paragrafo 3, ottavo comma, e ***al*** paragrafo 6, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

Or. en

Emendamento 142
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) è inserito l'articolo 12 quinquies bis seguente:	***soppresso***
[…]	

Or. en

Motivazione

Il primo paragrafo mira a stabilire i requisiti in materia di MREL nei casi in cui si preferisce una strategia di cessione per la risoluzione. Ciò vale per alcuni enti che hanno difficoltà a emettere passività MREL e che dovrebbero rimanere esenti. Un semplice alleggerimento dei requisiti non è sufficiente. Il secondo paragrafo riguarda i casi in cui la strategia prescelta è

la procedura di insolvenza. In tali casi, non dovrebbero essere emessi periodicamente ulteriori requisiti in materia di MREL. Pertanto, la corrispondente applicazione del paragrafo 1 è irrilevante.

Emendamento 143
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata***, in modo da garantire che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto in tutti gli scenari possibili senza necessità di finanziamenti esterni,*** in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Motivazione

Un regime MREL solido è necessario per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 144
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda ***principalmente*** l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda ***esclusivamente*** l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 145
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio ***dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio;

Or. en

Motivazione

Un regime MREL solido è necessario per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 146
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio ***dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 12da : Currently, the depth of themarket criteria only applies to the setting of MREL subordinated requirementsin accordance with Article 12d(8). As the entities that are subject to Article 12da may not always be subject to MREL subordintated requirements, the inclusion ofthis criteria in Article 12da is at odds with the current MREL framework. MRELoverall requirements should remain based on intrinsic features of banks, regardless of the type of tools envisaged in the preferred resolution strategy.MREL requirements should notbe met with non-covered non-preferred deposits, or other bail-inableliabilities when there is a significant likelihood that such deposits andliabilities would be discretionary excluded under Article 27(5) in a resolutionscenario. This specific risk could be reduced in resolution planning by takinginto account MREL-eligible liabilities pursuant to Article 27(5), when settingthe level of MREL. This would not replace but act as a complement to anydeduction from the MREL capacity of these liabilities pursuant to Article 12d(8)BRRD.A distinction should be madebetween the sale of business tool and the bridge institution tool.

Emendamento 147
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la ***profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la ***capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività ammissibili***;

Or. en

Emendamento 148
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la ***profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la ***capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività ammissibili***;

Or. en

Emendamento 149
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;	ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3***, o le passività sottoponibili al bail-in laddove è probabile che l'articolo 27, paragrafo 5, sia applicabile a tali passività***;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 12da : The recapitalisation amount should in principle be higher when the preferred resolution strategy envisages primarily the use of the bridge institution tool as opposed to the sale of business tool, as this institution would need to be capitalised. Inparticular, if all assets and liabilities of the institution under resolution are transferred to a

bride bank under the bridge institution tool, there capitalisation amount should theoretically be the same than in the case of anopen bank bail-in under Article 12d(3).It is important that funding needs in resolution be evaluated in a coherent manner across Member States, forMREL requirements can in some cases weigh on banks' profitability. Diverging practices would therefore hinder the level playing field. Likewise, it is important to ensure that the proportionalization of MREL requirements when transfer tools are used does not lead to under/overestimate funding needs and MREL.

Emendamento 150
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) i requisiti di fondi propri previsti per qualsiasi ente-ponte che possa essere necessario per attuare la strategia di uscita dal mercato, al fine di garantire la conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013, la direttiva 2013/36/UE e la direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 12da : The use of the deposit guarantee scheme pursuant to Article 11(5) of Directive 2014/49/EU would imply that measures taken in liquidation would be similar to the ones in resolution in case of transfer strategies, with the same economic outcome – namely, "market exit". These liquidation entities should therefore be subject to the same requirements as resolution entities subject to Article 12da(1). Should that not be the case,liquidation with alternative measures from the DGS would most probably remain away to arbitrate resolution while increasing the cost for other banks.

Emendamento 151
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) eventuali rischi per il successo dell'attuazione della strategia di risoluzione prescelta, in particolare un contesto di mercato potenzialmente sfavorevole al momento della risoluzione;

Or. en

Motivazione

Un regime MREL solido è necessario per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) la richiesta prevista da parte del ricevente di neutralità in termini di capitale dell'operazione rispetto ai requisiti applicabili all'entità acquirente;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 12da : To ensure that the revisedframework remains based on internal loss-aborption not merely in theory butalso in practice, the amendment introduces minimum levels of external MREL forresolution entities with the new resolution strategy.Above a size threshold, suchresolution entities would also be required to comply with their external MRELtarget by using a minimum share of instruments that do not include CommonEquity Tier 1 instruments : Tier 2 instruments and other MREL-eligibleinstruments with a higher ranking in insolvency. This would avoid situationswhere an institution complies with its MREL target almost entirely with CommonEquity Tier 1. Although CET1 is an essential safeguard to ensureloss-absorption capabilities in a going-concern, such resources are, due totheir very nature, lacking when solvency issues lead an institution intoresolution.

Emendamento 153
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di eventuali ostacoli ***sostanziali*** alle possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ***direttamente*** connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;	i) di eventuali ostacoli alle possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;

Or. en

Motivazione

Un regime MREL solido è necessario per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 154
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) del contesto di mercato potenzialmente sfavorevole al momento della risoluzione;

Or. en

Motivazione

Un regime MREL solido è necessario per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 155
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) se è previsto un contributo da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 79.

Or. en

Emendamento 156
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) se è previsto un contributo da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 79.

Or. en

Emendamento 157
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) il potenziale importo di ricapitalizzazione richiesto da una strategia di risoluzione alternativa.

Emendamento 158
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le entità soggette a risoluzione sottoposte alle norme di proporzionalizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il livello del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, è pari almeno:
	(a) al 16 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e
	(b) al 5,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).
	Le entità soggette a risoluzione che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 5 miliardi di EUR e le entità soggette a risoluzione con attività totali consolidate superiori a 5 miliardi di EUR soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo pari al 4,5 % se calcolato conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e all'1,5 % se calcolato conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), utilizzando strumenti di classe 2 e passività ammissibili.
	Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato fornisce orientamenti e istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 45 quater bis, paragrafo 1 ter, della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Emendamento 159
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli enti designati come "enti piccoli e non complessi" in linea con il regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Motivazione

Nell'interesse della proporzionalità, i nuovi requisiti in materia di MREL non dovrebbero essere applicati agli enti piccoli e non complessi.

Emendamento 160
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, il Comitato tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, secondo	***soppresso***

comma, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 161
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, il Comitato tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, secondo comma, del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 162
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5,	***soppresso***

della direttiva 2014/49/UE, il Comitato tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, secondo comma, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 163
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, ***il Comitato tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui*** all'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, ***secondo comma, del presente regolamento***.	2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, ***in deroga*** all'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, ***l'autorità di risoluzione fissa un importo di ricapitalizzazione come previsto dall'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 164
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 quinquies bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo ***superiore a*** quello risultante dall'applicazione dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3.	3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo ***inferiore al 90 % di*** quello risultante dall'applicazione dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 165
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 duodecies – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
	"Dopo il 1° gennaio 2024 o il periodo transitorio che termina dopo il 1° gennaio 2024 stabilito dal Comitato ai sensi del terzo comma, il Comitato, ove debitamente giustificato e adeguato in base ai criteri di cui al paragrafo 7 e tenendo conto degli elementi di cui al terzo comma, può stabilire un periodo transitorio adeguato entro il quale conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 12 septies o 12 octies o ai requisiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7.";

Or. en

Emendamento 166
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 12 duodecies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"1 bis. Per quanto riguarda le entità che non erano parte di un gruppo soggetto a risoluzione prima del [data di applicazione del presente regolamento modificativo], il Comitato stabilisce periodi transitori adeguati affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si conformino ai requisiti di cui agli articoli 12 septies o 12 octies o ai requisiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Tali periodi transitori non si estendono oltre il 1° gennaio 2030.";

Or. en

Motivazione

La definizione di un periodo transitorio per conformarsi ai nuovi requisiti in materia di MREL per gli enti che saranno contemplati nell'ambito della risoluzione è ragionevole; tuttavia, tale periodo non dovrebbe essere troppo lungo. Un periodo transitorio di [5] anni, fino alla fine del 2029, risulta ragionevole se la revisione del CMDI entra in vigore nel 2025.

Emendamento 167
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La BCE ***può applicare*** misure di intervento precoce qualora un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), soddisfi una delle seguenti condizioni:	1. La BCE ***prende in considerazione senza indebito ritardo e, ove necessario, adotta rapidamente*** misure di intervento precoce qualora un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), soddisfi una delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

La presente proposta mira a garantire che il quadro di misure di intervento precoce sia inserito in un processo di governance rapido ed efficiente, orientato all'adozione delle decisioni che meglio preservano il capitale e le risorse MREL, al fine di non ostacolare una possibile risoluzione in una fase successiva.

Emendamento 168
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi ***dovuti, tra l'altro, a un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell'entità***;	ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi;

Or. en

Emendamento 169
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano ***insufficienti*** per affrontare i problemi dovuti, tra l'altro, a un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell'entità;	ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce ***non*** siano ***sufficienti*** per affrontare i problemi dovuti, tra l'altro, a un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell'entità;

Or. en

Emendamento 170
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014***, o degli articoli 12 septies o 12 octies del presente regolamento***.	(b) l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Or. en

Emendamento 171
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ove opportuno per definire la violazione di cui alla lettera b), la BCE assicura che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate informino senza indugio le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

La presente proposta mira a garantire che il quadro di misure di intervento precoce sia

inserito in un processo di governance rapido ed efficiente, orientato all'adozione delle decisioni che meglio preservano il capitale e le risorse MREL, al fine di non ostacolare una possibile risoluzione in una fase successiva.

Emendamento 172
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La BCE può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.	La BCE può stabilire***, in caso di rapido deterioramento delle condizioni, di circostanze avverse o di acquisizione di nuove informazioni su un'entità,*** che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Or. en

Emendamento 173
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;	(c) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di preparare un piano ***d'azione*** secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;

Or. en

Emendamento 174
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di elaborare un piano che quest'ultima può attuare nel caso in cui la persona giuridica interessata decida di avviare la liquidazione volontaria dell'entità.

Or. en

Emendamento 175
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente

	autorità nazionale competente. La notifica di cui al primo comma non influisce sulla capacità dei sistemi di tutela istituzionale di attuare qualsiasi misura. Le decisioni relative alle misure adottate da un sistema di tutela istituzionale sono di esclusiva competenza del sistema stesso.

Or. en

Emendamento 176
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'entità.	3. La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate ***e tempestive*** secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'entità.

Or. en

Emendamento 177
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 2 la BCE stabilisce un termine adeguato per il completamento di tale misura che le consente di valutarne	4. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 2 la BCE stabilisce un termine adeguato per il completamento di tale misura che le consente di valutarne

l'efficacia.	l'efficacia. ***La valutazione della misura deve essere effettuata immediatamente dopo il raggiungimento della scadenza e condivisa con il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate. Qualora la valutazione concluda che le misure non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente effettua, previa consultazione del Comitato e dell'autorità nazionale di risoluzione interessata, una valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

La presente proposta mira a garantire che il quadro di misure di intervento precoce sia inserito in un processo di governance rapido ed efficiente, orientato all'adozione delle decisioni che meglio preservano il capitale e le risorse MREL, al fine di non ostacolare una possibile risoluzione in una fase successiva.

Emendamento 178
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo.	Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica ***tempestivamente*** alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo.

Or. en

Emendamento 179
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La BCE rende pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'entità.	La BCE rende pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'entità ***o prendere decisioni per suo conto***.

Or. en

Emendamento 180
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. All'atto della nomina la BCE specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'entità sono conformi al diritto societario applicabile.	2. All'atto della nomina la BCE specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'entità sono conformi al diritto societario applicabile. ***Tali poteri possono essere modificati dalla BCE al mutare delle circostanze.***

Or. en

Emendamento 181
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su richiesta della BCE l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'entità e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.	6. Su richiesta della BCE l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti***, almeno una volta dopo i primi sei mesi*** e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'entità e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.

Or. en

Emendamento 182
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 ter – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. La BCE stabilisce tali condizioni e giustifica l'eventuale rinnovo della nomina dell'amministratore temporaneo dinanzi agli azionisti.	7. L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato ***una volta*** in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. La BCE stabilisce tali condizioni e giustifica l'eventuale rinnovo della nomina dell'amministratore temporaneo dinanzi agli azionisti.

Or. en

Emendamento 183
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma***, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità, la necessità*** di attuare ***efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente***. ***Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente***.	***La*** notifica di cui al primo comma ***non limita la capacità dei sistemi di tutela istituzionale*** di attuare ***qualsiasi misura***. ***Le decisioni relative alle misure adottate da un sistema di tutela istituzionale rimangono di esclusiva competenza del sistema stesso***.

Or. en

Emendamento 184
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità,	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità,

la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.	la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente. ***La notifica di cui al primo comma non influisce sull'applicazione delle misure da parte dei sistemi di tutela istituzionale.***

Or. en

Emendamento 185
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.	Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità***, il potenziale impatto sul sistema finanziario e sulla tutela dei depositanti e dei fondi dei clienti***, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

Or. en

Emendamento 186
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:	4. ***Sulla scorta della notifica di cui al paragrafo 2,*** il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

Or. en

Emendamento 187
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, ***per le seguenti finalità***:	4. Il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, ***al fine di***:

Or. en

Motivazione

La commercializzazione è già disciplinata nell'ambito della misura di vendita di un'impresa, cfr. articolo 13, paragrafo 3, SRMR in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 1, BRRD, e non è necessario integrarla/ripeterla molto prima, cioè prima che un ente sia stato dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto. La commercializzazione, che comporta il rischio di danni alla reputazione dell'ente e la divulgazione di segreti aziendali, dovrebbe essere considerata esclusivamente come una componente (e non come una preparazione) di una misura di risoluzione e dovrebbe pertanto avvenire solo quando sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione.

Emendamento 188
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) preparare la risoluzione di tale entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88 del presente regolamento;	(a) preparare la risoluzione ***altamente probabile*** di tale entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

La commercializzazione è già disciplinata nell'ambito della misura di vendita di un'impresa, cfr. articolo 13, paragrafo 3, SRMR in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 1, BRRD, e non è necessario integrarla/ripeterla molto prima, cioè prima che un ente sia stato dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto. La commercializzazione, che comporta il rischio di danni alla reputazione dell'ente e la divulgazione di segreti aziendali, dovrebbe essere considerata esclusivamente come una componente (e non come una preparazione) di una misura di risoluzione e dovrebbe pertanto avvenire solo quando sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione.

Emendamento 189
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) orientare la valutazione, da parte del Comitato, della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La commercializzazione è già disciplinata nell'ambito della misura di vendita di un'impresa, cfr. articolo 13, paragrafo 3, SRMR in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 1, BRRD, e non è necessario integrarla/ripeterla molto prima, cioè prima che un ente sia stato dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto. La commercializzazione, che comporta il rischio di danni alla reputazione dell'ente e la divulgazione di segreti aziendali, dovrebbe essere considerata esclusivamente come una componente (e non come una preparazione) di una misura di risoluzione e dovrebbe pertanto avvenire solo quando sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione.

Emendamento 190
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il Comitato informa senza indugio la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.	7. Il Comitato informa senza indugio la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate ***nonché i pertinenti ministeri nazionali*** in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.

Or. en

Emendamento 191
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato ***e*** le pertinenti autorità nazionali di risoluzione cooperano strettamente:	La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato***,*** le pertinenti autorità nazionali di risoluzione ***e i pertinenti ministeri nazionali*** cooperano strettamente:

Or. en

Emendamento 192
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 193
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista degli aiuti di Stato, tutti i sostegni finanziari pubblici straordinari sono aiuti di Stato, indipendentemente dal fatto che provengano o meno dal bilancio di uno Stato membro. Non è necessario distinguere i diversi casi di sostegno finanziario pubblico straordinario.

Emendamento 194
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 195
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario***, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro***;	c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

Or. en

Emendamento 196
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i ***depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i ***depositi protetti e, per quanto possibile, anche la parte non protetta dei depositi ammissibili delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, le grandi imprese non dovrebbero essere trattate in modo migliore degli altri clienti. Inoltre, è importante mantenere l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, il che è fondamentale per garantire la limitazione del sostegno esterno al minimo indispensabile e l'efficienza economica del processo di risoluzione.

Emendamento 197
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, ***consentendone un coinvolgimento efficace in termini di costi,*** e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 198
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 199
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare***	d) tutelare i depositanti ***disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 200
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti ***disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Motivazione

Per evitare l'azzardo morale, solo i depositanti protetti dovrebbero essere tutelati.

Emendamento 201
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti ***disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Emendamento 202
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare i depositanti***, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi,*** e ***tutelare*** gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;	d) tutelare i depositanti ***disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE*** e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

Or. en

Motivazione

The draft amendment of Art. 14 (2) point (d) deletes the reference to the Deposit Guarantee Scheme Directive 2014/49/EU with the consequence that in future the protection of all deposits should be the objective of resolution. However, this is not necessary, as deposits not protected by the deposit guarantee scheme are also regularly given sufficient protection in insolvency proceedings.According to the explanatory memorandum in the legislative proposal, the insertion of "while minimizing losses" should have the consequence that resolution is always a priority if insolvency would cause higher costs. Although it is welcome that the losses of deposit guarantee schemes are supposed to remain in control, the ultimate intention behind the insertion is rejected.

Emendamento 203
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) all'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Fatta salva disposizione contraria del presente regolamento, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari

importanza e le autorità di risoluzione li ponderano opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso. Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 5, gli obiettivi di preservare la stabilità finanziaria e di tutelare i depositanti ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e d), rispettivamente, sono considerati più significativi di altri obiettivi di risoluzione.";

Or. en

Emendamento 204
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;	b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

Or. en

Motivazione

I tempi per l'attuazione di misure alternative private non dovrebbero essere limitati forzatamente.

Emendamento 205
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;	b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

Or. en

Emendamento 206
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o	b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti

conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;	conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

Or. en

Emendamento 207
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove ***abbia valutato*** che l'entità di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE ***o la pertinente autorità nazionale competente*** comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.	Laddove ***valuta*** che l'entità ***o il gruppo*** di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato***, tenendo conto tuttavia che le misure preventive attuate da un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/49/UE, se sono soddisfatte le disposizioni dell'articolo 11 septies della direttiva 2014/49/UE, non portano a stabilire che l'ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del presente articolo o dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE***.

Or. en

Emendamento 208
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Il Comitato ***può adottare*** un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a ***tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente*** che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l'organismo centrale e ***tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente***, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.	1 bis. ***Quando un'azione di risoluzione è ritenuta necessaria nell'interesse pubblico,*** il Comitato ***adotta*** un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a ***tutte le sue filiazioni permanenti*** che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l'organismo centrale e ***tutte le sue filiazioni permanenti***, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma. ***La valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, è effettuata esclusivamente per l'organismo centrale e le sue filiazioni permanenti nel loro complesso.***

Or. en

Motivazione

The solidarity mechanism among a central body and its affiliates ensures that losses of one or more affiliates will be shared among all affiliates, leading them all to be FOLTF. Thus, it is important to clarify that FOLTF assessment in relation to a central body and its affiliates should not be done on an entity-by-entity basis, but on the whole affiliation perimeter given the solidarity mechanism. This is important to ensure that the resolution authorities can effectively use the power described in this article. It must also be ensured that resolution authorities can take resolution action in relation to a central body and all kind of affiliated entities and institutions that are part of resolution group (and not only in relation to credit institutions affiliated to a central body).

Emendamento 209
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Fatti salvi i casi in cui la BCE***	2. ***Prima di dichiarare un ente in***

abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo ***7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente***.

dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità pertinente di cui all'articolo ***18, paragrafo 1, secondo comma, valuta l'esistenza di misure, comprese misure alternative del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che possano evitare la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto***.

Or. en

Emendamento 210
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.	2. Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza ***alcun*** indugio ***e tempestivamente*** la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

Or. en

Emendamento 211
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo ***14*** ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui***, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,*** tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo ***31*** ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi ***nella stessa misura***.

Or. en

Emendamento 212
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi ***nella stessa misura***.

Or. en

Motivazione

Le misure di risoluzione dovrebbero essere applicate solo quando le procedure di insolvenza

sono meno efficaci.

Emendamento 213
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento ***di uno o più*** obiettivi della risoluzione di cui ***all'***articolo ***14*** ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui***, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,*** tale azione è necessaria al conseguimento ***degli*** obiettivi della risoluzione di cui ***allo stesso*** articolo ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi ***nella stessa misura***.

Or. en

Emendamento 214
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe

di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	di realizzare tali obiettivi ***nella stessa misura***.

Or. en

Emendamento 215
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi ***nella stessa misura***.

Or. en

Motivazione

L'insolvenza nazionale o la classificazione come ente in stato di insolvenza sono ammissibili solo se garantiscono la stabilità finanziaria in modo migliore rispetto alla risoluzione. In base a ciò, la maggior parte o probabilmente tutti gli enti creditizi potrebbero essere riclassificati in futuro come enti soggetti a risoluzione (enti non soggetti a liquidazione). Di conseguenza, tale riclassificazione comporterebbe notevoli oneri amministrativi e finanziari per i precedenti enti in stato di insolvenza (obblighi di segnalazione per i piani di risoluzione e rispetto delle quote MREL con capitale MREL).

Emendamento 216
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 2, il Comitato, al fine di valutare l'adeguatezza della risoluzione per l'ente, prende in considerazione gli elementi seguenti: a) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento; b) l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili; c) la misura nella quale l'ente ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare i propri requisiti di capitale.

Or. en

Emendamento 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'azione di risoluzione non si presume essere nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), se l'ente si qualifica come ente piccolo e non complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se il Comitato ritiene che uno o più di tali obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio, la presunzione non si applica.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la prevedibilità del quadro, è opportuno presumere una valutazione dell'interesse pubblico negativa per gli enti piccoli e non complessi e una valutazione

dell'interesse pubblico positiva per i grandi enti. Fintanto che le autorità nazionali di risoluzione avranno un margine di manovra per condurre la valutazione dell'interesse pubblico, potrebbero permanere pratiche divergenti tra le varie giurisdizioni, che potrebbero compromettere la parità di condizioni e la prevedibilità del quadro.

Emendamento 218
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per gli enti classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si presume che la liquidazione nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza non consenta di conseguire gli obiettivi di risoluzione nella stessa misura.

Or. en

Motivazione

Le misure di risoluzione dovrebbero essere applicate solo quando le procedure di insolvenza sono meno efficaci.

Emendamento 219
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'azione di risoluzione si presume essere nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se l'ente si qualifica come grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,

	punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se il Comitato ritiene che nessun obiettivo della risoluzione sarebbero a rischio, la presunzione non si applica.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la prevedibilità del quadro, è opportuno presumere una valutazione dell'interesse pubblico negativa per gli enti piccoli e non complessi e una valutazione dell'interesse pubblico positiva per i grandi enti. Fintanto che le autorità nazionali di risoluzione avranno un margine di manovra per condurre la valutazione dell'interesse pubblico, potrebbero permanere pratiche divergenti tra le varie giurisdizioni, che potrebbero compromettere la parità di condizioni e la prevedibilità del quadro.

Emendamento 220
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Escludere le spese aggiuntive legate alla pianificazione del processo di risoluzione, concentrandosi esclusivamente sull'assistenza finanziaria pubblica straordinaria, può portare a una prospettiva distorta della liquidazione per insolvenza. Di conseguenza, le considerazioni sui costi non dovrebbero essere tenute conto nella valutazione dell'interesse

pubblico.

Emendamento 221
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 222
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato ***sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di***	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, ***ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 2,*** il Comitato***, al fine di valutare l'adeguatezza della*** risoluzione ***per l'ente, prende in considerazione gli elementi seguenti:***

risoluzione ***sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile***.

a) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b) l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c) la misura nella quale l'ente ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare i propri requisiti di capitale.

Or. en

Emendamento 223
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato ***sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di*** risoluzione ***sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile***.	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, ***ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 2,*** il Comitato***, al fine di valutare l'adeguatezza della*** risoluzione ***per l'ente, prende in considerazione gli elementi seguenti:***
	a) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
	b) l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
	c) la misura nella quale l'ente ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare i propri requisiti di capitale.

Or. en

Emendamento 224
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile. ***Qualora il diritto nazionale preveda che sia concesso un aiuto alla liquidazione dell'ente, l'azione di risoluzione è considerata essere nell'interesse pubblico.***

Or. en

Emendamento 225
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, ***prende in considerazione*** e confronta tutte le forme di sostegno	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, ***valuta*** e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico

finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 226
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone ***al*** momento ***di tale valutazione***, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone ***in quel*** momento, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 227
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del secondo comma, gli Stati membri partecipanti, i sistemi di garanzia

dei depositi e, ove necessario, l'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE tengono informato il Comitato di tutte le misure preparatorie per la concessione delle misure di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), del presente regolamento, compresi eventuali contatti con la Commissione antecedenti alla notifica.

Or. en

Emendamento 228
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, nel piano di risoluzione, il Comitato include le proprie motivazioni in merito alla procedura più idonea a conseguire ciascuno degli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la prevedibilità del quadro, è opportuno presumere una valutazione dell'interesse pubblico negativa per gli enti piccoli e non complessi e una valutazione dell'interesse pubblico positiva per i grandi enti. Fintanto che le autorità nazionali di risoluzione avranno un margine di manovra per condurre la valutazione dell'interesse pubblico, potrebbero permanere pratiche divergenti tra le varie giurisdizioni, che potrebbero compromettere la parità di condizioni e la prevedibilità del quadro.

Emendamento 229
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera e bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"11 bis. Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato fornisce orientamenti e istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.";

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la prevedibilità del quadro, è opportuno presumere una valutazione dell'interesse pubblico negativa per gli enti piccoli e non complessi e una valutazione dell'interesse pubblico positiva per i grandi enti. Fintanto che le autorità nazionali di risoluzione avranno un margine di manovra per condurre la valutazione dell'interesse pubblico, potrebbero permanere pratiche divergenti tra le varie giurisdizioni, che potrebbero compromettere la parità di condizioni e la prevedibilità del quadro.

Emendamento 230
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno finanziario ***pubblico*** straordinario	Sostegno finanziario straordinario

Or. en

Emendamento 231
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2 solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:	1. Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2***, in via eccezionale,*** solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione ***e che sia fornito a norma della legislazione dello Stato membro***:

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che non è obbligatorio per gli Stati membri disporre di tutte le opzioni di sostegno finanziario pubblico straordinario. Disporre di alcuni o tutti gli elementi di cui alle lettere da a) a d), dovrebbe essere chiaramente un'opzione a discrezione degli Stati membri. Il nostro obiettivo non è presumere che lo Stato sia sempre pronto a salvare le banche in difficoltà. È invece preferibile che esista un quadro di risoluzione e di insolvenza credibile per la gestione di tali banche.

Emendamento 232
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno finanziario ***pubblico*** straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2 solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato	1. Il sostegno finanziario straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2 solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

dell'Unione:

Or. en

Emendamento 233
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:	***soppresso***
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;	
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;	
iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e a condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21, paragrafo 1;	

Or. en

Emendamento 234
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:	(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia ***di natura eccezionale o sistemica*** di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

Or. en

Emendamento 235
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro ***o*** di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:	(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro ***e*** di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

Or. en

Emendamento 236
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

None of the private measures under the DGSD should be subject to state aid law. The DGS funds are privately collected, they are not taxpayers' money. In addition, a state aid audit causes a long delay, which prevent the rapid implementation of preventive or alternative measures or deposit compensation. Article 11b(6) DGSD draft makes the implementation of preventive measures virtually impossible in view of the timeline. Accordingly, Article 11b(6) DGSD draft should be deleted. Furthermore, similar regulations in the SRMR must be adapted: Article 18a(1) point (b) SRMR draft should be clarified so that preventive measures are not classified as state aid and do not trigger state aid proceedings.

Emendamento 237
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter	(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione ***efficace in termini di costi*** di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui

della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;	agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 238
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;	(c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione ***efficace in termini di costi*** di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Emendamento 239
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a	***soppresso***

norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

Or. en

Emendamento 240
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera*** a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:	Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***, soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere affrontate su un piano di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un sistema di garanzia dei depositi privato. Nella ricapitalizzazione cautelativa è necessario garantire l'utilizzo della valutazione più adeguata.

Emendamento 241
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera ***a***), soddisfano tutte le condizioni seguenti:	Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera ***b***), soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 242
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente***, *che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste***;	(b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente;

Or. en

Emendamento 243
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel ***prossimo futuro***.	(d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel ***corso dei 12 mesi successivi***.

Or. en

Emendamento 244
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare ***nel prossimo futuro***.	(d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare ***nei 12 mesi successivi***.

Or. en

Emendamento 245
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata, o ***che*** è ***improbabile*** che si verifichi nei 12 mesi successivi, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.	Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che***, nelle condizioni economiche attuali,*** non si è verificata, o ***non*** è ***prevedibile*** che si verifichi nei 12 mesi successivi, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 246
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata***, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi,*** una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.	Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 247
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La BCE o l'autorità nazionale competente pertinente possono considerare un'entità solvente quando stabiliscono che una violazione dei requisiti di cui al secondo comma è di natura temporanea, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, e a condizione che l'entità possa dimostrare un piano ragionevole per porre rimedio alla violazione entro un

termine adeguato, come stabilito dalla BCE o dall'autorità nazionale competente interessata.

Or. en

Emendamento 248
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sullo stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente ***e, se disponibili, sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dalla BCE o dalla pertinente*** autorità ***nazionale*** competente.	Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno ***su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Qualora tali esercizi non possano essere effettuati in tempo utile, l'autorità competente può basare la propria valutazione*** sullo stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente***. L'***autorità competente ***si adopera al meglio per garantire che la quantificazione sia basata sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità***.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere affrontate su un piano di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un sistema di garanzia dei depositi privato. Nella ricapitalizzazione cautelativa è necessario garantire l'utilizzo della valutazione più adeguata.

Emendamento 249
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sullo stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente ***e, se disponibili, sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente***.	Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno ***su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente. Qualora tali esercizi non possano essere effettuati in tempo utile, l'autorità competente può basare la propria valutazione*** sullo stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente.

Or. en

Emendamento 250
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui ***al*** paragrafo 1***, lettera a), punto iii), sono limitate*** alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell'entità facendo fronte alle relative	Le misure di sostegno ***possono comprendere un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, a***

carenze di capitale stabilite nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente.

prezzi o in base a una durata e a condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui ***all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21,*** paragrafo 1**.**

Tale sostegno è limitato alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell'entità facendo fronte alle relative carenze di capitale stabilite nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente. ***Il sostegno non può essere utilizzato per colmare una carenza di capitale stabilita nello scenario di base delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali.***

Or. en

Emendamento 251
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita ***in via eccezionale*** nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che	L'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale

l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. ***L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.***	non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo.

Or. en

Emendamento 252
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al ***paragrafo 1, lettera a), punto iii)***, l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE)	In deroga al ***quarto comma***, l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 253
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera*** a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.	Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***, non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere affrontate su un piano di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un sistema di garanzia dei depositi privato. Nella ricapitalizzazione cautelativa è necessario garantire l'utilizzo della valutazione più adeguata.

Emendamento 254
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno ***di cui al paragrafo 1, lettera a),*** non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.	Nel caso in cui le misure di sostegno non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.

Or. en

Emendamento 255
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ***conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione*** all'ente o all'entità ***che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma***.	Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ***chiede*** all'ente o all'entità ***di presentare un piano di ripristino che descriva le misure da adottare per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sua sostenibilità economica a lungo termine e il rimborso dell'importo fornito, nonché il relativo calendario***.

Or. en

Emendamento 256
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la BCE o l'autorità nazionale competente pertinente non riconosce che il piano di ripristino è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 257
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la BCE o l'autorità nazionale competente pertinente non riconosce che il piano di ripristino è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 258
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La BCE o l'autorità nazionale competente pertinente informa il Comitato della sua valutazione se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e d), per quanto riguarda le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 259
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. In deroga al paragrafo 2, lettera d), le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità rischia di accusare nel prossimo futuro, qualora sia prevista una deroga all'obbligo di ripartizione degli oneri nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 260
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.	Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici***, tenendo conto della necessità di un'esecuzione tempestiva del programma di risoluzione da parte del Comitato***. La Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma. ***In assenza di tale decisione entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il programma di risoluzione si considera autorizzato dalla Commissione ed entra in vigore a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.***

Or. en

Emendamento 261
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può adottare*** una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.	La Commissione ***adotta*** una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.

Or. en

Emendamento 262
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.	1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona ***dotata delle competenze adeguate e*** indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.

Or. en

Emendamento 263
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di ***determinare se siano soddisfatte le condizioni per la*** risoluzione o ***le condizioni per la svalutazione o la conversione degli*** strumenti di capitale e ***delle*** passività ammissibili ***di cui all'***articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.	1. Prima di ***adottare un'azione di*** risoluzione o ***di esercitare il potere di svalutare o convertire gli*** strumenti di capitale e ***le*** passività ammissibili ***pertinenti a norma dell'***articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.

Or. en

Motivazione

According to the current version of Art. 20 (1), the resolution authority shall only obtain a valuation of the assets and liabilities by a third party if a write-down of capital instruments or a resolution takes place. Now, the valuation is to be obtained before it is determined that the conditions for resolution or write-down exist. It is therefore possible for the authority to obtain a valuation even though the corresponding measures are not subsequently taken because the conditions are not met. It is not clear why the timing of the assessment is brought forward. The burdens that regularly accompany such an assessment therefore do not appear to be justified at this stage yet.

Emendamento 264
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di ***determinare se siano soddisfatte le condizioni per la*** risoluzione o ***le condizioni per la svalutazione o la conversione degli*** strumenti di capitale e ***delle*** passività ammissibili ***di cui all'***articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.	1. Prima di ***adottare un'azione di*** risoluzione o ***di esercitare il potere di svalutare o convertire gli*** strumenti di capitale e ***le*** passività ammissibili ***pertinenti a norma dell'***articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.

Or. en

Motivazione

Una valutazione è necessaria solo quando l'azione di risoluzione è imminente.

Emendamento 265
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 20 – paragrafo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"18 bis. La persona indipendente incaricata della valutazione non ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti degli azionisti o dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione e non ha alcuna responsabilità nei confronti di tali azionisti o creditori per gli atti e le omissioni compiuti durante la valutazione, a meno che l'atto o l'omissione non implichi una grave negligenza o una condotta dolosa ai sensi del diritto nazionale che influisca

direttamente sui diritti di tali azionisti o creditori.";

Or. en

Emendamento 266
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.	b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

Or. en

Emendamento 267
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenuto conto della tempistica***, della***	b) tenuto conto della tempistica e di

necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.	altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

Or. en

Motivazione

According to current law, an institution can be considered no longer viable if (among other prerequisites) the failure cannot be averted within a reasonable timeframe by other measures, including alternative measures by the private sector or supervisory authorities, than a write-down carried out individually or together with a resolution measure. It is not clear why the feasibility of the wind-down strategy should play a role in this assessment in the future. When assessing whether a write-down or conversion of relevant capital instruments and eligible liabilities is necessary at all, the wind-down strategy should not be a criterion, as it becomes irrelevant in the event of a successful avoidance of default.

Emendamento 268
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
	"Il piano di risoluzione tiene in considerazione la combinazione di strumenti di risoluzione più adeguata a conseguirne gli obiettivi.";

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di incentivare le autorità di risoluzione a considerare l'uso congiunto di diversi strumenti di risoluzione nell'ambito della strategia di risoluzione prescelta, in quanto gli strumenti di cessione possono integrare utilmente il bail-in al fine di conseguire meglio gli obiettivi di risoluzione riducendo al minimo la distruzione del valore.

Emendamento 269
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 23 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) l'articolo 23 è così modificato:
	(a) è aggiunto il seguente terzo comma:
	"Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'Unione o a particolari entità del gruppo stabilite negli Stati membri per quanto riguarda le decisioni amministrative in merito all'assegnazione di bonus per i dirigenti, alla distribuzione di dividendi o all'acquisto di azioni proprie.";

Or. pt

Emendamento 270
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento***, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, se del caso***;	(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Qualsiasi indebolimento della soglia dell'8 % di TLOF pregiudicherebbe l'idea fondamentale che la ripartizione degli oneri sia la fonte primaria di finanziamento.

Emendamento 271
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi	(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi

da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento***, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, se del caso***;	da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 272
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento ***e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, se del caso***;	(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 273
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, ***se del caso***;	(a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, ***ove applicabile***;

Or. en

Motivazione

A seconda della forma di ente-ponte che sarà concordata, il presente articolo deve riconoscere che tale ente-ponte sarà soggetto a determinate condizioni.

Emendamento 274
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafi 9 e 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:	***soppresso***
"	
9. Il Fondo può fornire un contributo da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell'articolo 70 e che non sono ancora state utilizzate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	
(a) il Fondo ha effettuato un contributo a norma del paragrafo 6 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b);	
(b) tutte le passività aventi un rango inferiore ai depositi, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5, sono state svalutate o interamente convertite.	
10. In casi straordinari, in alternativa o in aggiunta al contributo del Fondo di cui al paragrafo 9, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto paragrafo, il Comitato può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative.	
";	

Or. en

Motivazione

Ciò aumenta ulteriormente i costi potenziali per il Fondo di risoluzione unico al di fuori di circostanze eccezionali. Ciò non è necessario per il funzionamento dell'ente-ponte e non è in linea con la gerarchia dei depositanti nel caso in cui non sia mantenuto il trattamento a livello unico.

Emendamento 275
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera b

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tutte le passività aventi un rango inferiore ai depositi, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5, sono state svalutate o interamente convertite.	(b) tutte le passività aventi un rango inferiore ai depositi ***protetti e al dettaglio***, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5, sono state svalutate o interamente convertite.

Or. en

Emendamento 276
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tutte le passività ***aventi un rango inferiore ai*** depositi***, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5,*** sono state svalutate o interamente convertite.	(b) tutte le passività ***non garantite e non privilegiate diverse dai*** depositi ***ammissibili*** sono state svalutate o interamente convertite.

Or. en

Emendamento 277
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tutte le passività ***aventi un rango inferiore ai*** depositi***, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5,*** sono state svalutate o interamente convertite.	(b) tutte le passività ***non garantite e non privilegiate diverse dai*** depositi ***ammissibili*** sono state svalutate o interamente convertite.

Or. en

Emendamento 278
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 27 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tutte le passività ***aventi un rango inferiore ai*** depositi***, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5,*** sono state svalutate o interamente convertite.	(b) tutte le passività ***non garantite e non privilegiate diverse dai*** depositi ***ammissibili*** sono state svalutate o interamente convertite.

Or. en

Emendamento 279
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) è inserito il seguente articolo 29 bis:
	"Articolo 29 bis (nuovo)
	Il Fondo pubblica relazioni periodiche sul rimborso delle risorse pubbliche fornite nell'ambito di uno strumento di risoluzione, con informazioni chiare e accessibili sull'importo complessivo fornito, sugli importi ripagati e sulle tempistiche dei rimborsi futuri.";

Or. pt

Emendamento 280
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(26 bis) all'articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Fatto salvo il capo 5 del presente titolo**,** ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute ***conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE***.	***"La cooperazione in materia di condivisione delle informazioni si svolge a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE,*** fatto salvo il capo 5 del presente titolo***. In tale quadro e*** ai fini della valutazione dei piani di risoluzione**,** il Comitato***:***
	a) può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute***;***
	b) su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di uno Stato membro partecipante, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.";

Or. en

Motivazione

La cooperazione insufficiente nell'ambito dell'SRM (SRB e autorità nazionale di risoluzione) è una preoccupazione espressa dalla maggior parte delle autorità nazionali di risoluzione durante la consultazione per la revisione strategica avviata dall'SRB nel 2023. In particolare, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda i seguenti aspetti: condivisione delle informazioni tra l'SRB e le autorità nazionali di risoluzione, adesione delle autorità nazionali di risoluzione ai gruppi e ai sottogruppi tecnici pertinenti quando l'SRB elabora e rivede le proprie politiche generali, nonché una consultazione adeguata del settore prima dell'adozione e della revisione delle politiche generali dell'SRB.

Emendamento 281
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 45 – titolo e paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(30 bis) l'articolo 45 è così modificato:
	(a) il titolo è sostituito dal seguente:
Responsabilità	***"Trasparenza e*** responsabilità***";***
	(b) è inserito il seguente paragrafo:
	"3 bis. Il Comitato pubblica tutti gli orientamenti, le istruzioni generali, le politiche o note orientative che stabiliscono politiche o metodologie di risoluzione da applicare nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico.
	";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 282
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 50 – paragrafo 1– lettere q bis e q ter (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) all'articolo 50, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
	"q bis) adotta norme per garantire che le autorità nazionali di risoluzione siano consultate e possano contribuire a qualsiasi politica o orientamento adottato dalla sessione esecutiva che contribuiranno ad attuare;
	q ter) adotta norme per l'organizzazione di consultazioni del settore, ove

	opportuno, prima di qualsiasi decisione sostanziale di carattere ampio o generale da parte della sessione plenaria o della sessione esecutiva;";

Or. en

Motivazione

The association of NRAs in the relevant technical groups and subgroups when the SRB drafts and reviews itsgeneral policies, is essential to ensure consistent and effective implementation across the Banking Union. Industry consultations prior to any substantive decision would enhance cooperation and understanding of the sector. Policies and guidance should be tailored to banks' models to facilitate implementation. In addition, industry consultations address the need expressedby the banking sector for more detailed information in order to be able totailor capabilities further.

Emendamento 283
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una persona che abbia svolto ***due mandati come*** presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire nessuna delle altre due cariche.	Una persona che abbia svolto ***la funzione di*** presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire nessuna delle altre due cariche.

Or. en

Emendamento 284
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera c
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 6 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 6, primo comma, è aggiunta la frase seguente:	***soppresso***
"	
La Commissione può ordinare i nomi all'interno di tale elenco in funzione della valutazione, da parte della Commissione stessa, dell'idoneità di ciascun candidato alla luce dei criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo.	
";	

Or. en

Emendamento 285
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) all'articolo 56, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio. ***In deroga al primo comma, per la nomina dei primi membri del Comitato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce l'elenco*** dei candidati ***selezionati senza consultare il Comitato***. La Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al	***"***6. Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco ***equilibrato dal punto di vista del genere*** dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio. ***Il Parlamento europeo può condurre audizioni*** dei candidati ***inclusi nell'elenco ristretto***. ***Conformemente all'esito del Parlamento europeo,*** la Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione.

Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. ***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 286
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera d
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
6 bis. Nei nove mesi che precedono la fine del primo mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la Commissione valuta i risultati conseguiti durante il primo mandato e decide se presentare una proposta di rinnovo del mandato sulla base dei risultati di tale valutazione. ***Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta una decisione di esecuzione per rinnovare il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 287
Ernest Urtasun

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(e bis) all'articolo 56, il paragrafo 8 è soppresso.
8. Il presidente il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 288
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) all'articolo 69, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Quando i mezzi finanziari disponibili hanno superato in modo significativo il livello-obiettivo per il secondo anno consecutivo, la Commissione valuta la situazione e riferisce sull'opportunità di introdurre la possibilità di restituire parte dei mezzi finanziari disponibili.";

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe incidere sulla probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano ai sistemi di garanzia dei depositi e al Fondo di risoluzione unico. Tale probabilità

dovrebbe riflettersi nelle norme per i contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi sulla base del principio "chi inquina paga". In attesa di un riesame, è opportuno prevedere una sospensione dei contributi, con una soglia minima prudente.

Emendamento 289
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di ***tale*** livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 per uno o più anni al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.	4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di ***un*** livello ***corrispondente al livello-obiettivo raggiunto alla fine del periodo iniziale***. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 ***e i relativi obblighi di comunicazione*** per uno o più anni al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta ***da parte delle autorità di risoluzione e degli enti***, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

Or. en

Motivazione

The purpose of this amendment is to clarify that the regular collection of contributions ends

when the financial means of the Single Resolution Fund reaches the target level (1 % of the amount of covered deposits of all credit institutions authorised in all of the participating Member States) for the first time at the end of the initial period of time. The target level is not "dynamic". However, if the available financial means fall below the achieved target level, regular contributions shall be raised until a target level is reached that is equal to the target level that was reached at the end of the initial period of time.With regard to the Single Resolution Fund in particular, it should be noted: The level to be achieved by the end of 2023, around 78 billion euros, is already around 40% higher than the originally envisaged target level, which was previously considered sufficient. This increase has on no account been the result of an increase in the willingness of banks to take more risks – as noted by, among others, the SRB. It is solely due to an increase in covered deposits. By keeping this mandatory contribution in place, the fund would be considerably more overcapitalised than it already is today.The explicit clarification should be included in the legal text that the cost of the collection process include all costs at authorities and institutions. if only the costs of the collection process at the authorities were taken into account, a suspension of the levy would be unlikely. Furthermore, a suspension of the collection process should not only include the contributions themselves, but also the submission of the annual report for the calculation of the contributions. Otherwise the institutions would be burdened with unnecessary administrative effort.

Emendamento 290
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se,*** dopo il ***periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del*** livello-obiettivo ***fissato in tale paragrafo***, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 ***riprende fino al ripristino di tale livello.*** Il Comitato ***può rinviare*** la raccolta dei contributi regolari ***a norma dell'articolo 70 per uno o più anni al fine di garantire che*** l'importo da riscuotere ***raggiunga*** un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, ***a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del*** Comitato ***di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3***. ***Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel***	4. Dopo ***aver raggiunto per la prima volta*** il livello-obiettivo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 ***è soggetta alle modulazioni seguenti:***

caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi ***sono fissati*** al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di ***sei*** anni.

a) finché i mezzi finanziari disponibili, al netto di qualsiasi esborso, non scendono al di sotto dell'85 % del livello-obiettivo, il Comitato ***rinvia*** la raccolta dei contributi regolari***;***

b) quando l'importo da riscuotere ***raggiunge*** un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, ***il*** Comitato ***rinvia la raccolta dei contributi regolari***.

Inoltre, la ripresa della raccolta dei contributi ***regolari dopo il rinvio di cui al primo comma è fissata*** al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di ***tre*** anni.

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe incidere sulla probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano ai sistemi di garanzia dei depositi e al Fondo di risoluzione unico. Tale probabilità dovrebbe riflettersi nelle norme per i contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi sulla base del principio "chi inquina paga". In attesa di un riesame, è opportuno prevedere una sospensione dei contributi, con una soglia minima prudente.

Emendamento 291
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei	4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei

contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 per ***uno o più anni*** al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 per ***un anno*** al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

Or. en

Emendamento 292
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***50*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***30*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di

impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.	impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.

Or. en

Emendamento 293
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo ***69*** possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili ***non supera il*** 50 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. ***Entro tale limite*** il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo ***102*** possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili ***ammonta al*** 50 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione europea di aumentare la quota di impegni di pagamento irrevocabili è, in linea di principio, una buona idea, ma la decisione di concederla e l'importo della quota di impegni di pagamento irrevocabili rimangono a discrezione del Comitato. Al fine di migliorare le capacità di pianificazione, gli enti dovrebbero sempre godere della possibilità di utilizzare un importo degli impegni di pagamento irrevocabili pari al 50 %.

Emendamento 294
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 70 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione ***dell'articolo 2 e non sia più soggetto o soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1***, ***il Comitato chiede di ottemperare agli*** impegni di pagamento irrevocabili ***presi a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno***.	Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione ***del presente regolamento***, ***gli*** impegni di pagamento irrevocabili ***sono cancellati e le garanzie a sostegno di tali impegni sono restituite al più tardi due anni dopo che l'entità è uscita dall'ambito di applicazione del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Concedendo al Fondo di risoluzione unico il tempo di raccogliere nuovi contributi per colmare il divario, la restituzione della garanzia non risulterebbe in una riduzione dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico. Un tale chiarimento manterrà anche la specificità degli impegni di pagamento irrevocabili, i quali non possono essere trattati come una spesa all'interno dell'esercizio delle banche.

Emendamento 295
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 70 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e non sia più soggetto o soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, il Comitato ***chiede di ottemperare agli*** impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del paragrafo 3 ***e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato cancella l'impegno e restituisce la garanzia***. ***Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.***	Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e non sia più soggetto o soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, il Comitato ***restituisce gli*** impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del paragrafo 3 ***non appena la successiva tornata di contributi regolari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo abbia ricostituito il Fondo fino al livello-obiettivo***.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del presente emendamento è garantire che l'adeguamento del quadro di riferimento per gli impegni di pagamento irrevocabili (ad esempio, per quanto riguarda la loro restituzione) non modifichi il loro attuale trattamento contabile.

Emendamento 296
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
	"g bis) qualora il sistema di garanzia dei depositi fornisca un contributo ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, e siano soddisfatte le condizioni applicabili, contribuire con l'importo necessario a colmare il divario di finanziamento rimanente dopo il contributo dell'SGD ai

fini del conseguimento dell'8 % di TLOF. In tal caso, il contributo del Fondo deve essere interamente ripagato dall'SGD al massimo entro sei anni;";

Or. en

Motivazione

Opzione 1: Ente-ponte nel sostegno alla liquidità dei sistemi di garanzia dei depositi: (livello di ambizione nel pacchetto CMDI basso per armonizzare la gestione delle crisi): a seconda della struttura dell'ente-ponte, è necessario un chiaro riferimento nel presente articolo a questo nuovo caso d'uso del meccanismo di finanziamento della risoluzione. È inoltre necessario rivedere le norme che disciplinano i contributi per assicurarsi che il principio "chi inquina paga" sia ancora efficace dopo l'entrata in vigore della riforma del CMDI.

Emendamento 297
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
	"g bis) qualora il sistema di garanzia dei depositi fornisca un contributo ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, e siano soddisfatte le condizioni applicabili, contribuire con l'importo necessario a colmare il divario di finanziamento rimanente dopo il contributo dell'SGD ai fini del conseguimento dell'8 % di TLOF;";

Or. en

Motivazione

Opzione 2: Ente-ponte nella condivisione delle perdite tra un sistema di garanzia dei depositi e un fondo di risoluzione/Fondo di risoluzione unico: (livello di ambizione nel pacchetto CMDI alto per armonizzare la gestione delle crisi): a seconda della struttura dell'ente-ponte, è necessario un chiaro riferimento nel presente articolo a questo nuovo caso d'uso del meccanismo di finanziamento della risoluzione. È inoltre necessario rivedere le norme che

disciplinano i contributi per assicurarsi che il principio "chi inquina paga" sia ancora efficace dopo l'entrata in vigore della riforma del CMDI.

Emendamento 298
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 76 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il Comitato vanta un credito nei confronti della residua entità per spese o perdite sostenute dal Fondo per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I crediti del Comitato ivi stabiliti e la loro posizione preferenziale nelle procedure di insolvenza probabilmente porteranno in modo periodico a perdite dei sistemi di garanzia dei depositi e al loro esaurimento finanziario. Ciò a sua volta determinerà una perdita di fiducia da parte dei depositanti.

Emendamento 299
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 76 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I crediti del Comitato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 6, hanno, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione nel diritto nazionale dello Stato membro che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza a norma dell'articolo 108, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I crediti del Comitato ivi stabiliti e la loro posizione preferenziale nelle procedure di insolvenza probabilmente porteranno in modo periodico a perdite dei sistemi di garanzia dei depositi e al loro esaurimento finanziario. Ciò a sua volta determinerà una perdita di fiducia da parte dei depositanti.

Emendamento 300
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 76 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'adeguatezza delle norme che disciplinano i contributi al Fondo. La relazione valuta le riforme del quadro di gestione delle crisi e se tali cambiamenti richiedano una revisione delle norme che disciplinano i contributi al meccanismo di finanziamento della risoluzione, al fine di preservare l'efficacia degli incentivi del principio "chi inquina paga". Se del caso, la Commissione presenta una proposta

legislativa.

Or. en

Motivazione

Opzioni 1 e 2.

Emendamento 301
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) l'articolo 79 è così modificato:	***soppresso***
[…]	

Or. en

Motivazione

The proposed change of the current use of deposit guarantee schemes in the context of resolution is to be rejected. Otherwise, the financial contributions of deposit guarantee schemes for resolutions will be increased significantly in terms of frequency and amount of co-financing required. The use of deposit guarantee scheme funds for resolution measures is to be made standard, despite the fact that this is inappropriate and unnecessary.In addition, extending the scope of protection to include uncovered and unprotected deposits in resolution gives wholesale investors a free pass. This contradicts the mandate of the deposit protection scheme, which is to protect depositors in the event that a bank becomes insolvent by reimbursing up to 100,000 EUR of money deposited with the bank in question.

Emendamento 302
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che i depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 303
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che i depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'approccio del "colmare il divario" mina il principio fondamentale secondo cui le perdite dovrebbero essere sostenute in primo luogo dagli azionisti e poi dai creditori di una banca in dissesto. Colmare il divario non è necessario in quanto i requisiti in materia di MREL garantiscono un finanziamento sufficiente per la risoluzione.

Emendamento 304
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ***ai depositanti*** il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che ***i depositanti*** sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.	1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ***alle persone fisiche e alle micro, piccole e medie imprese*** il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che ***esse*** sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, le grandi imprese non dovrebbero essere trattate in modo migliore degli altri clienti. Inoltre, l'SRB dovrebbe essere incaricato di approvare la verifica del minor onere (come parte del programma di risoluzione) non appena il Fondo potrebbe essere utilizzato, anche attraverso la funzione "ente-ponte".

Emendamento 305
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Comitato determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1,	***soppresso***

previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi, e se del caso dell'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 306
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Comitato determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1***, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi, e se del caso dell'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al*** costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.	2. Il Comitato determina***, in consultazione con il sistema di garanzia dei depositi e, se del caso, l'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE,*** l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1 ***dopo aver determinato il*** costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, le grandi imprese non dovrebbero essere trattate in modo migliore degli altri clienti. Inoltre, l'SRB dovrebbe essere incaricato di approvare la verifica del minor onere (come parte del programma di risoluzione) non appena il Fondo potrebbe essere utilizzato, anche attraverso la funzione "ente-ponte".

Emendamento 307
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 79 bis
	Salvaguardia della capacità finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi
	1. Se l'intervento di un sistema di garanzia dei depositi è necessario nel contesto di una risoluzione ma i suoi mezzi finanziari disponibili sono insufficienti per conseguire gli obiettivi di tale intervento, il sistema di garanzia dei depositi può chiedere il sostegno del Comitato.
	2. La richiesta contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
	a) la carenza del sistema di garanzia dei depositi ai fini dell'intervento specifico nella risoluzione;
	b) le condizioni offerte al sistema di garanzia dei depositi in altri meccanismi di finanziamento alternativi;
	c) la durata prevista del sostegno richiesto.
	3. Una volta ricevuta la richiesta di cui al paragrafo 1, il Comitato può decidere di istituire un sostegno temporaneo alla liquidità del sistema di garanzia dei depositi richiedente, mediante la fornitura di una garanzia da parte del Fondo di risoluzione unico.
	4. Il Comitato in sessione esecutiva, previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, fornisce la garanzia al sistema di garanzia dei depositi e le

condizioni applicabili alla sua fornitura.

5. La garanzia è utilizzata dal sistema di garanzia dei depositi come copertura per i meccanismi di finanziamento alternativi di cui all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, assicurando in tal modo l'accesso ai mercati a condizioni più favorevoli.

6. L'ABE elabora un modello comune ai fini del paragrafo 2 e una metodologia per stabilire il modo in cui il Comitato definisce i termini applicabili alla fornitura di garanzie, ai sensi del paragrafo 4.";

Or. en

Emendamento 308
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 79 bis
	Relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione
	Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione.
	Possono verificarsi situazioni in cui una banca soggetta a risoluzione con garanzie residue insufficienti abbia temporaneamente difficoltà ad accedere nuovamente ai mercati e/o a stabilizzare il deflusso dei depositi e, di conseguenza, continui a riscontrare una carenza di

liquidità nonostante sia stata adeguatamente ricapitalizzata durante una tempestiva risoluzione (idealmente nell'arco di un fine settimana).

In tal caso, a seconda delle dimensioni della banca interessata, il Fondo, anche in combinazione con il sostegno del MES, può non disporre di mezzi sufficienti per fornire un importo adeguato di rifinanziamento temporaneo, poiché tali reti di sicurezza sono state calibrate in base alla necessità di ricapitalizzazione e non di rifinanziamento.

La relazione valuta pertanto se tali situazioni corrispondano a uno strumento mancante nello strumentario per la risoluzione e quale potrebbe essere il modo più efficiente di affrontare la questione, tenendo conto del modo in cui agiscono le altre giurisdizioni.

La relazione propone opzioni strategiche concrete. In particolare, la relazione valuta un'opzione che combini la fornitura di liquidità da parte della BCE per garantire una capacità di intervento sufficiente, con una garanzia fornita dal bilancio dell'UE per soddisfare i criteri di garanzia della BCE, sostenuta da una controgaranzia fornita dal Fondo per garantire che qualsiasi perdita sia in ultima analisi a carico del settore bancario.";

Or. en

Motivazione

I recenti episodi di crisi hanno mostrato la possibile entità delle esigenze di rifinanziamento di una banca soggetta a risoluzione. Il prefinanziamento di tali potenziali esigenze all'interno delle reti di sicurezza finanziate dal settore non risulta efficiente in termini economici. Allo stesso tempo, è il settore bancario che dovrebbe pagare per le perdite che potrebbero verificarsi in relazione a tale fornitura di rifinanziamento temporaneo, proprio come per qualsiasi altro intervento dei fondi. La Commissione dovrebbe valutare le opzioni che potrebbero soddisfare questi diversi vincoli.

Emendamento 309
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 79 bis
	Salvaguardia della capacità finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi
	1. Se l'intervento di un sistema di garanzia dei depositi è necessario nel contesto di una risoluzione ma i suoi mezzi finanziari disponibili sono insufficienti per conseguire gli obiettivi di tale intervento, il sistema di garanzia dei depositi può chiedere il sostegno del Comitato.
	2. La richiesta contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
	i) la carenza del sistema di garanzia dei depositi ai fini dell'intervento specifico nella risoluzione;
	ii) le condizioni offerte al sistema di garanzia dei depositi in altri meccanismi di finanziamento alternativi;
	iii) la durata prevista del sostegno richiesto.
	3. Una volta ricevuta la richiesta di cui al paragrafo 1, il Comitato può decidere di istituire un sostegno temporaneo alla liquidità del sistema di garanzia dei depositi richiedente, mediante la fornitura di una linea di credito o una garanzia da parte del Fondo di risoluzione unico.
	4. Il Comitato in sessione esecutiva, previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, fornisce il sostegno al sistema di garanzia dei depositi e le

condizioni applicabili alla sua fornitura.

5. La garanzia è utilizzata dal sistema di garanzia dei depositi come copertura per i meccanismi di finanziamento alternativi di cui all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, assicurando in tal modo l'accesso ai mercati a condizioni più favorevoli.";

Or. en

Emendamento 310
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 79 ter
	Relazione in merito al meccanismo interno di cessione delle perdite
	Entro il 31 dicembre 2024, nel contesto della ripresa delle discussioni sull'Unione bancaria, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'efficacia e alla portata del meccanismo interno di cessione delle perdite all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione risultanti dalla riforma del quadro di gestione delle crisi.
	In particolare, la relazione valuta l'estensione dell'ambito di applicazione della risoluzione alle entità più piccole, il livello di conformità agli obiettivi MREL interni, l'attuazione delle nuove norme sulla deduzione e le modifiche delle condizioni di accesso alle reti di sicurezza finanziate dal settore, in particolare al

Fondo di risoluzione unico.

La Commissione valuta pertanto se tale situazione offre meccanismi di solidarietà sufficientemente credibili ed efficienti all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, tra le entità destinate alla risoluzione, per concedere in modo più sistematico esenzioni di liquidità rilevanti a tali entità, o se sia necessario introdurre ulteriori garanzie.";

Or. en

Motivazione

Any waiver must come hand in hand with adequate safeguards. Liquidity waivers exist but are not being widely used. This situation has not been affected by the entry into force of the crisis management framework, although this framework has created solidarity within resolution groups via functioning loss sharing / recapitalisationmechanisms among entities earmarked for resolution. This is being further reinforced by the present review. The Commission should, as part of the broader Banking Union discussion, assess to what extent this framework delivers appropriate solidarity that could warrant granting more systematically material liquidity waivers to entities earmarked for resolution within resolution groups or whether there needs to be additonal safeguards.

Emendamento 311
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Capo 2 bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) è inserito il seguente capo 2 bis:
	"Capo 2 bis
	COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI";

Or. en

Emendamento 312
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Sezione 1 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 1
	Istituzione e utilizzo del Fondo di assicurazione dei depositi

Or. en

Emendamento 313
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 bis
	Disposizioni generali
	1. È istituito il Fondo di assicurazione dei depositi ("DIF").
	Esso è alimentato gradualmente mediante il trasferimento dei contributi degli enti creditizi raccolti dagli SGD partecipanti.
	2. I mezzi finanziari disponibili del Fondo di assicurazione dei depositi raggiungono un livello-obiettivo iniziale pari al 20 % dei livelli-obiettivo minimi complessivi che gli SGD partecipanti raggiungono in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE. Il Comitato determina l'importo dei mezzi finanziari che ciascun SGD partecipante versa annualmente al DIF, affinché il

Fondo raggiunga il suo livello-obiettivo iniziale entro il [entrata in vigore del presente regolamento modificativo + 2 anni], conformemente alla metodologia di cui all'articolo 79 ter.

3. Il Comitato utilizza il Fondo di assicurazione dei depositi per fornire finanziamenti agli SGD partecipanti al fine di coprire le carenze di liquidità conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE. Il Comitato può altresì concedere l'accesso alla linea di credito dell'UE a un SGD partecipante che, a seguito di un intervento effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, 2, 3 o 5, della direttiva 2014/49/UE, abbia erogato nell'ultimo anno un importo pari o superiore al 75 % del suo livello-obiettivo.

4. Il proprietario del Fondo di assicurazione dei depositi è il Comitato. Le attività del Comitato a norma del presente regolamento non possono, in alcuna circostanza, comportare un impegno di bilancio per gli Stati membri.

5. Il Fondo non copre le perdite degli SGD partecipanti prima che la Commissione abbia presentato la relazione di cui all'articolo 94, paragrafo 4. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.

Or. en

Emendamento 314
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 ter
	Contributi al fondo
	1. L'importo che gli SGD partecipanti versano al DIF conformemente all'articolo 79 bis è calcolato sulla base di una metodologia basata sul rischio che riflette il rischio degli enti stabiliti nello Stato membro dell'SGD partecipante relativo all'Unione bancaria.
	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 93 al fine di specificare il metodo basato sul rischio per il calcolo dei contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il calcolo si basa sull'importo dei depositi protetti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli enti creditizi che rientrano nell'ambito di competenza del Comitato. L'atto delegato include, tra l'altro, una formula di calcolo e indicatori specifici. La metodologia tiene conto almeno dei seguenti criteri:
	a) il livello di capacità di assorbimento delle perdite dell'ente;
	b) la capacità dell'ente di onorare i propri obblighi a breve e a lungo termine;
	c) la stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento dell'ente e le sue attività altamente liquide non vincolate, nonché la misura in cui le attività dell'ente sono vincolate;
	d) il contributo dell'ente ai rischi sistemici globali, le sue dimensioni, la sua complessità e il suo livello di interconnessione con gli altri enti, nonché la facilità con cui le sue funzioni essenziali possono essere separate dalle altre funzioni;
	e) la qualità delle attività dell'ente, in particolare la percentuale di esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47 bis del

regolamento (UE) n. 575/2013;

f) il modello di business e il management dell'ente, nonché la complessità strutturale del gruppo a cui appartiene;

g) il livello di diversificazione delle esposizioni dell'ente verso soggetti sovrani.

Or. en

Emendamento 315
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Sezione 2 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 2:
	DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Or. en

Emendamento 316
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 quater
	Informazioni preliminari
	Se un SGD partecipante è stato informato dall'autorità competente, o è altrimenti venuto a conoscenza, di circostanze relative a un ente creditizio affiliato a tale

SGD partecipante che potrebbero determinare un evento di pagamento o il ricorso all'SGD nell'ambito di una procedura di risoluzione, esso comunica senza indugio tali circostanze al Comitato qualora intenda utilizzare la linea di credito dell'UE. In tal caso l'SGD partecipante fornisce al Comitato anche una stima dell'ammanco di liquidità o del fabbisogno di liquidità previsti.

Or. en

Emendamento 317
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 quinquies
	Comunicazione
	1. Qualora un SGD partecipante si trovi ad affrontare una carenza di liquidità alle condizioni descritte all'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE, lo comunica immediatamente al Comitato e presenta tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di valutare se le condizioni per la fornitura di finanziamenti sono soddisfatte.
	2. L'SGD partecipante comunica al Comitato in particolare: a) l'importo dei depositi coperti dell'ente creditizio in questione; b) i propri mezzi finanziari disponibili al momento del ricorso a misure preventive o alternative o dell'evento di pagamento o dell'utilizzo nel quadro della risoluzione; c) in caso di evento di pagamento, una stima dei contributi straordinari che può

raccogliere entro tre giorni dal verificarsi di tale evento; d) ogni circostanza che potrebbe impedirgli di rispettare i suoi obblighi ai sensi della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/49/UE e i possibili rimedi.

Or. en

Emendamento 318
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 sexies
	Determinazione dell'importo del finanziamento
	1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 79 quinquies, il Comitato riunito in sessione esecutiva decide entro 24 ore che sono soddisfatte le condizioni per l'utilizzo della linea di credito dell'UE e determina l'importo del finanziamento che erogherà all'SGD partecipante.
	2. Il Comitato comunica immediatamente all'SGD partecipante la sua decisione ai sensi del paragrafo 1. L'SGD partecipante può chiedere il riesame della decisione del Comitato entro 24 ore dalla comunicazione. Esso illustra i motivi per cui ritiene necessaria la modifica della decisione del Comitato, in particolare per quanto riguarda l'importo del finanziamento. Il Comitato decide in merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.

Or. en

Emendamento 319
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 decies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Sezione 3 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 3
	Gestione della linea di credito dell'UE

Or. en

Emendamento 320
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 nonies
	Composizione del Comitato nel Fondo di assicurazione dei depositi
	1. Le decisioni sull'utilizzo della linea di credito dell'UE sono adottate dal Comitato nella sua composizione nel Fondo di assicurazione dei depositi.
	2. Il Comitato nella composizione nel Fondo di assicurazione dei depositi è composto dai membri di cui all'articolo 43 e da un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante, in rappresentanza della propria autorità designata.

Or. en

Emendamento 321
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 79 decies
	Compiti del Comitato nella composizione nel Fondo di assicurazione dei depositi
	1. Il Comitato nella composizione nel Fondo di assicurazione dei depositi:
	a) adotta le decisioni di cui agli articoli 79 bis, 79 ter e 79 sexies del presente regolamento;
	b) fornisce una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull'utilizzo della linea di credito dell'UE e sui mezzi finanziari disponibili del Fondo;
	c) elabora una relazione entro [entrata in vigore +18 mesi] sulla fattibilità e sulle modalità di istituzione di un meccanismo di copertura delle perdite per gli SGD partecipanti.

Or. en

Emendamento 322
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 93

Testo in vigore	*Emendamento*
	(43 bis) l'articolo 93 è sostituito dal

	seguente:
Articolo 93	***"***Articolo 93
Esercizio della delega	Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, ***e*** all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.	2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafo 4, ***e all'articolo 79 ter, paragrafo 2,*** è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.
3. La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma della direttiva 2014/59/UE.	3. La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma della direttiva 2014/59/UE.
4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, ***e*** all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafo 4, ***e all'articolo 79 ter, paragrafo 2,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, ***e*** dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 75, paragrafo 4, ***e dell'articolo 79 ter, paragrafo 2,*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre

è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.	7. La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.
	";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 323
Pedro Marques, Costas Mavrides, Irene Tinagli, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 94 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) all'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"a bis) l'interazione tra il quadro esistente e l'istituzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi;";

Or. en

Emendamento 324
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 94 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 ter) all'articolo 94, è aggiunto il seguente paragrafo:
	"3 bis. Entro il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo + due anni], la Commissione, previa consultazione del Comitato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del Fondo di assicurazione dei depositi istituito a norma dell'articolo 79 bis.
	Detta relazione valuta quanto meno:
	a) se e in quale modo il DIF può fornire una copertura delle perdite agli SGD nazionali;
	b) l'adeguatezza del livello-obiettivo del DIF di cui all'articolo 79 bis, paragrafo 2;
	c) l'introduzione graduale di una fase di copertura delle perdite.
	Ove del caso, la Commissione accompagna tale relazione con una proposta legislativa.
	";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Emendamento 325
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del

presente regolamento modificativo].	presente regolamento modificativo].

Or. en

Emendamento 326
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Periodo transitorio
	1. Gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, la cui strategia di risoluzione prescelta cambierà in funzione dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies della direttiva 2014/59/UE o ai requisiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, di tale direttiva, a seconda dei casi, entro cinque anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che include la nuova strategia di risoluzione prescelta.
	2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, se la cessione al ricevente comprende depositi diversi da depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in, in deroga al secondo comma di tale paragrafo, il sistema di garanzia dei depositi contribuisce all'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi, compresi i depositi non protetti, delle passività di primo rango sottoponibili al bail-in possedute da clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva

2014/65/UE, e delle passività con grado di priorità pari o superiore ai depositi, e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute al ricevente.

Or. en